639ª SEDUTA

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1958

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 26743

Disegni di legge:

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 26743

Rimessione all'Assemblea 26743

« Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » **(2367)**; « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » **(2368)**; « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » **(2369)**; « Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » **(2370)** (Seguito della discussione):

BARBARO 26773, 26775
CIASCA, *relatore* . . . . . 26747 e *passim*
CONDORELLI . . . . . *Pag.* 26749 e *passim*
DONINI . . . . . 26747 e *passim*
FORTUNATI . . . . . 26747 e *passim*
GIUA 26756
JANNUZZI 26760, 26765
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* . . . . 26744 e *passim*
PESENTI 26766
ROFFI 26771

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . . 26781 e *passim*
CARBONI 26781
CIASCA 26781
CONDORELLI 26781
DONINI 26780, 26782
MORO, *Ministro della pubblica istruzione* 26782
ROFFI 26781, 26782

Votazione per la nomina di diciotto membri dell'Assemblea unica delle Comunità europee 26743, 26764, 26780

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).

Si dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo il senatore Spasari per giorni 2 e De Marsico per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Estensione al personale degli Istituti e degli Enti pubblici non territoriali delle norme delle leggi 5 giugno 1951, n. 376 (articolo 13); 4 aprile 1953, numero 240 (articolo 1, secondo comma); del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articolo 1) e della legge 17 aprile 1957, n. 270 » (2466), di iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri, già deferito all'esame ed alla approvazione della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame ed alla approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Estensione delle garanzie per mutui alle Provincie » (2484), di iniziativa del senatore Longoni, previo parere della 1ª Commissione.

Votazione per la nomina di diciotto membri dell'Assemblea unica delle Comunità europee.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di diciotto membri dell'Assemblea unica delle Comunità europee.

Estraggo a sorte i nomi dei cinque senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

(*Sono estratti i nomi dei senatori Ferrari, De Giovine, Cerutti, Lubelli e Cornaggia Medici*).

Dichiaro aperta la votazione. Le urne rimarranno aperte.

(*Segue la votazione*).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » (2367); « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (2368); « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (2369); « Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » (2370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Ordinamento delle carriere del personale

scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano »; « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari »; « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari »; « Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io credo che saranno sufficienti poche considerazioni per concludere questo non lungo dibattito sul problema dell'Università; dibattito serrato, pieno di osservazioni interessanti, ma non così nutrito come forse l'iniziativa del senatore Donini avrebbe potuto far sperare. Io avrei immaginato che, essendosi portata in Aula la questione dell'Università, vi fosse da tutte le parti un largo concorso di interventi, per impostare il problema generale dell'Università. Invece il dibattito è stato molto rapido, il che, a mio parere, dimostra che in realtà i provvedimenti presentati dal Governo sono in fondo adeguati, per quella che è la loro immediata finalità, e che non era questo il momento di fare il grande dibattito sull'Università, che speriamo sia fatto, e sarà certamente fatto, nella prossima legislatura.

Ringrazio tutti gli intervenuti, in particolare il relatore e Presidente della Commissione, senatore Ciasca, per la sua illuminante relazione e per le parole cortesi che ha voluto indirizzare a me ed al Governo.

Ringrazio anche il senatore Giua ed il senatore Donini per la cortesia con la quale hanno voluto ritenere che questi provvedimenti, pure emendabili, siano sufficiente base di discussione per risolvere i problemi immediati dell'Università.

Voglio riconfermare che il Governo, con i provvedimenti all'esame, non ha avuto la pretesa di risolvere integralmente il problema dell'Università, così come esso si viene proponendo in conseguenza degli sviluppi veramente meravigliosi della tecnica e della scienza, in conseguenza delle nuove dimensioni e forme che assume la vita sociale. So bene che questo è un compito troppo grande perchè il Governo potesse affrontarlo nei pochi mesi della sua vita e al termine della legislatura.

Desidero però dire agli onorevoli senatori, in particolare al senatore Donini, che questi problemi non sono fuori dell'attenzione del Governo, anche se esso ritiene che non possa in questo momento affrontarli per dare ad essi una soluzione. Tutta la riforma dell'ordinamento dell'Università è in preparazione presso il Ministero e non a cura di funzionari o di organi politici, ma, sia pure con la vicinanza di questi organi, a cura delle stesse categorie interessate. Sono presidi ed esperti delle varie facoltà che vanno studiando, come ha notato il senatore Ciasca, le possibilità di riforma delle istituzioni universitarie, e già mi pare si possano cogliere, nei primi risultati di queste Commissioni di studio, alcune sensibili affinità nei progetti di riforma di questa o quella facoltà, i quali già fanno intravedere quale possa essere la strada di una riforma generale dell'istituto universitario.

Parecchie delle cose che ella ha detto, senatore Donini, mi trovano perciò consenziente, anche se esse non rientrano nell'attualità politica. L'incremento e l'approfondimento della ricerca scientifica nell'Università quale organo massimo di tale ricerca, la differenziazione tra l'attività di preparazione professionale e l'attività di ricerca scientifica nell'Università, sono suggerimenti sui quali posso concordare con lei, ma sono cose al di fuori della materia oggi in discussione.

Desidero anche rivendicare, di fronte alla lunga polemica, quello che il Governo in genere ha fatto in questi anni per l'Università italiana, e quello che in particolare ha fatto questo Governo negli ultimi mesi.

Non scenderò a dettagli, ma mi pare si debba ricordare che tutti gli oneri per la vita universitaria sono passati progressivamente a carico dello Stato, e proprio tra questi disegni di legge ve n'è uno che conclude questo ciclo; infatti mentre prima della guerra solo il personale di ruolo — i professori di ruolo — era a carico dello Stato, ora tutto il personale docente, assistente, e, con questo ultimo provvedimento, anche il personale tecnico e subalterno, passa a carico dello Stato. Notevoli somme, anche se non sufficienti, sono state spese

per la riparazione o la costruzione di nuovi edifici universitari, e nuove leggi sono in preparazione per contributi statali per le attrezzature universitarie, per le apparecchiature scientifiche. È stato molto notevole, in ogni modo, il contributo che lo Stato ha dato per la ripresa della vita universitaria. Invece gli enti locali, che prima contribuivano in misura elevata, per ragioni contingenti, hanno diminuito il loro sforzo, ed ecco perchè si nota una difficoltà che probabilmente non si noterebbe se, accanto allo sforzo dello Stato, fosse parimenti cresciuto lo sforzo e l'impegno degli enti locali.

Dico questo non per riaccendere una polemica, ma perchè, di fronte alle ripetute critiche, è forse opportuno, che, sia pure incidentalmente, il Governo dica quello che ha fatto. Anche se questa opera non corrisponde del tutto alle attese ed ai desideri (avviene sempre così per l'attività del Governo, pure è stato certamente fatto uno sforzo notevole al servizio dell'Università italiana.

Per quanto riguarda questo Governo, senza voler ascrivere a mio merito l'avere sbloccato la situazione degli incarichi universitari, devo ricordare che nel corso di pochi mesi mi sono trovato ad affrontare questo problema dei crediti accumulati dalle Università; in proposito credo di aver provveduto sia al pagamento di questi debiti delle Università, sia all'adeguamento del capitolo di bilancio relativo agli incarichi universitari, tanto che in un prelevamento mediante decreto presidenziale per le spese impreviste viene adeguato in questi giorni il capitolo incarichi universitari alla somma necessaria per mantenere questi incarichi al livello dell'anno precedente.

Con uno dei disegni di legge oggi in discussione si sollevano le Università dal carico del personale che esse avevano assunto in eccedenza dei ruoli organici fissati nel 1948. Quindi, pur riconoscendo che vi sono deficienze, lacune, difficoltà nella nostra vita universitaria, non si può non notare che proprio in questi ultimi mesi le Università sono state alleviate ancora di molti oneri e si trovano in condizione quindi di affrontare meglio i compiti che ad esse toccano nella formazione delle nuove generazioni, dei tecnici e nello sviluppo della ricerca scientifica.

Io non dirò quello che questi disegni di legge contengono, perchè ne ha parlato già il senatore Ciasca. Vi è un sensibile miglioramento delle carriere, sia dei professori, sia degli assistenti universitari, ai quali, con questa legge, viene dato per la prima volta uno stato giuridico, che dà ad essi una sensibile stabilità nell'impiego. Sono carriere, quelle dei professori, certamente assai soddisfacenti; quelle degli assistenti sono più modeste, ma sufficienti a dare una base a persone le quali hanno, presumibilmente, un'altra carriera nella quale avviarsi, perchè è proprio dalla categoria degli assistenti che si ritraggono, per la grandissima maggioranza, i professori delle Università.

Viene riconosciuta a questa categoria una indennità di ricerca scientifica, in una certa misura della quale discuteremo. Si realizza, attraverso questa legge, un sensibile aumento dei posti di ruolo sia per quanto riguarda le cattedre universitarie, sia per quanto riguarda i posti di assistente. Anzi, credo di poter dire che qualche miglioramento su questo terreno può essere ottenuto, attraverso questa legge, a seguito di intese con il Ministro del tesoro.

Si aumenta, in questa legge, il contributo dello Stato per gli assistenti straordinari e lo si porta ad una misura tale per cui non vi dovrebbero essere più i casi proclamati scandalosi di assistenti straordinari con poche migliaia di lire di compenso. La proposta che sia il Ministero a consentire alla creazione di nuovi posti di assistente straordinario tende appunto ad accertare la congruità, la sufficienza del compenso (il senatore Donini ha chiesto la soppressione di questo punto, ma io insisterò perchè sia mantenuto). Lo Stato per parte sua mette a disposizione una somma che è sufficiente a dare una retribuzione di lire 35 mila ai più che mille assistenti straordinari. È consentito che cliniche e istituti, con i propri mezzi, creino altri posti, ma il previsto consenso del Ministro sta a dimostrare che non si potranno più creare posti di assistente straordinario finanziati con 5, 6 o 10 mila lire al mese, creando una situazione che appare veramente scandalosa ma che trova la sua ori-

gine in una visione un po' parziale degli ordinamenti universitari e della serietà delle funzioni che nelle Università debbono essere assolte.

Naturalmente, accanto a queste provvidenze, vanno ricordate quelle relative all'aumento dei posti di ruolo organico che sono destinati a soddisfare progressivamente in maggior misura l'esigenza di assistenti che, come è stato rilevato dal senatore Ciasca nella sua relazione, è forse l'esigenza massima delle Università. A proposito di contributi, debbo dire che la legge riconosce un certo contributo aggiuntivo che lo Stato dà alle Università. Questo contributo prende le mosse da quella situazione, come dicono le Università, debitoria dello Stato nei loro confronti. Le Università hanno assunto del personale, come è noto, fuori dei limiti organici e l'hanno assunto a carico del proprio bilancio, l'hanno assunto senza legge e senza autorizzazione degli organi competenti dello Stato; l'hanno assunto per ragioni serie, evidentemente, ma certo fuori di ogni legge e di ogni autorizzazione ed hanno accumulato quindi una certa passività nell'attesa e nella speranza che lo Stato si assumesse l'onere di questo personale. Il Ministero del tesoro — ed ha le sue buone, legittime ragioni — non ritiene che si tratti di un debito dello Stato perchè queste spese le Università le hanno assunte nella propria autonomia e fuori della legge. Nondimeno il contributo che qui compare per le Università, un contributo per il riassestamento delle finanze universitarie, è appunto un modo attraverso il quale il Governo intende andare incontro a queste passività delle Università proprio mentre esso assume a suo carico, dal 1° luglio 1957, questo personale assunto in eccedenza ai ruoli organici, il quale viene immesso così in un ruolo transitorio. Anche per questo punto credo che si potrà realizzare un qualche miglioramento a seguito di intese con il Ministro del tesoro.

Voglio appunto ricordare alla fine questo provvedimento con il quale si assume a carico dello Stato tutto il personale che le Università avevano assunto per le proprie necessità e fuori della legge.

Con questa misura si completa la statizzazione di tutto il personale universitario, compreso il personale incaricato, perchè, onorevole Donini, d'accordo con il Ministro del tesoro, accetterò il suo emendamento, per cui tutti gli incaricati saranno completamente a carico dello Stato, venendo a cadere anche quella piccola quota che le Università ancora pagano.

È un'esigenza di chiarezza amministrativa, visto poi che la gran parte della retribuzione degli incaricati è già a carico dello Stato. Quindi si completa, attraverso questo provvedimento di legge, la statizzazione del personale universitario, si alleviano le finanze delle Università dell'onere di questo personale.

Si è fatto accenno all'opportunità dell'aumento dei ruoli organici delle Università e noi siamo d'accordo nel ritenere che questo aumento dovrebbe verificarsi. Ne abbiamo lungamente discusso. La proposta fatta dal Ministero era di aumentare i ruoli organici, trasformando questi ruoli transitori in ruoli organici, ma non abbiamo potuto non arrenderci di fronte alle considerazioni del Ministero del tesoro, che cioè il problema della trasformazione dei ruoli aggiunti in ruoli organici è cosa che riguarda non un singolo settore, ma tutta intera la amministrazione dello Stato. Non solo da parte delle Università, ma da parte di tutti i Ministeri vi sono richieste di aumentare i ruoli organici di tanto di quanta è la consistenza dei ruoli aggiunti. Questo è un problema importante, grosso, che non può che essere risolto in modo globale. Quindi la soluzione che qui abbiamo adottato, temperata da un emendamento del senatore Lamberti che il Governo accetta, tendente a mantenere comunque la consistenza di questi ruoli transitori fino a che non sia effettuata la revisione dei ruoli delle Università, mi pare che soddisfi le esigenze immediate, senza affatto precludere quegli ulteriori sviluppi che noi ci auguriamo di poter conseguire nel quadro organico delle provvidenze per l'amministrazione dello Stato.

Quindi, in complesso, io credo che i disegni di legge rispondano alle esigenze del momento, che abbiano carattere di estrema urgenza e che meritino, sia pure con qualche modifica, di ottenere l'approvazione del Senato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli dei singoli disegni di legge.

DONINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. Io propongo che venga invertito l'ordine della discussione dei disegni di legge: e cioè che si cominci dal numero 2370, che è quello che riguarda il personale non insegnante, sul quale il consenso è più largo, per proseguire poi con l'esame del numero 2369, sui professori universitari, che è quello base per l'approvazione anche degli altri due. Se passeranno alcuni dei princìpi che rivendichiamo per i professori universitari, la loro estensione alle altre categorie diventerà implicita.

Ecco perchè, se la Commissione è d'accordo, vorrei che venisse modificato l'ordine dell'esame dei disegni di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questa proposta.

CIASCA, *relatore*. Anch'io volevo fare una proposta di inversione dell'ordine della discussione. Volevo però proporre che in primo luogo si discutesse il disegno di legge n. 2369 sui professori universitari, poi quello n. 2368 sugli assistenti, poi il n. 2367 sul personale degli osservatori ed infine l'ultimo, il 2370, relativo al personale non insegnante delle Università e Istituti di istruzione superiore.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che le cose non cambino sostanzialmente. Siccome spero che in questa mattinata si approvino tutti questi disegni di legge anche a costo di proseguire la discussione, se il Senato lo permette, ad ora tarda, credo che l'ordine logico sia quello prospettato dall'onorevole Ciasca. Il senatore Donini vorrebbe sbarazzare il terreno dal disegno di legge meno impegnativo.

DONINI. Ma anche più urgente.

PRESIDENTE. Iniziamo allora l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2369, riguardante le norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

CAPO I.

Disposizioni concernenti lo stato giuridico dei professori universitari.

Art. 1.

L'immissione nel ruolo dei professori di Università o di Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fortunati, Donini, Giustarini, Pesenti, Roffi, Russo Salvatore e Sereni, tendente a sopprimere il secondo comma.

Il senatore Fortunati ha facoltà di svolgerlo.

FORTUNATI. Ho ascoltato, pochi minuti fa, l'intervento dell'onorevole Ministro. Sono completamente d'accordo sul fatto che al Senato la discussione non si è svolta come avrebbe dovuto svolgersi. Però credo che il rimprovero . . .

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non era una critica.

FORTUNATI. . . . l'onorevole Ministro possa o debba rivolgerlo ai suoi colleghi di partito. (*Interruzione del Ministro della pubblica istruzione*). È veramente strano che i due relatori abbiano presentato emendamenti a titolo personale. Io credo che non possiamo seguire questa prassi, perchè il relatore è relatore di una Commissione. Questo sta a significare, a mio avviso, che in sede referente di Commissione il dibattito si è svolto interamente. Il fatto che i relatori presentino emendamenti a

titolo personale sta a significare che essi non erano nemmeno sicuri di ottenere la maggioranza da parte dello schieramento governativo.

CIASCA, *relatore*. Questo lo può affermare il senatore Fortunati che non fa parte della nostra Commissione.

FORTUNATI. Lei a più riprese parla a titolo personale. È questo un fatto che non ha attinenza con l'appartenenza ad una Commissione! Comunque, ho cercato di far capire all'onorevole Ministro che, per quanto ci riguarda, il fatto di non aver preso la parola in più di uno sta a significare che noi non volevamo si prolungasse in alcun modo il dibattito.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Su questo siamo d'accordo.

FORTUNATI. E veniamo all'emendamento. Perchè è stata chiesta la soppressione del secondo comma dell'articolo 1? Per una ragione che può apparire formale, ma che tale non è. Anzitutto, da un punto di vista formale, non riesco a capire che cosa significa in un disegno di legge asserire che nulla è innovato nei confronti di certe norme. È chiaro che un disegno di legge, che non contiene abrogazione di date norme, non ha bisogno di confermare la validità delle stesse. È strano, dal punto di vista della tecnica legislativa, dire che nulla è innovato rispetto a disposizioni che non si modificano.

È chiaro che se non si abroga o non si modifica, tutte le norme in atto continuano a sussistere. Ma il problema non è solo di tecnica legislativa, onorevole Ministro. Come lei ha opportunamente precisato, il disegno di legge affronta solo alcuni problemi di prima urgente soluzione. Ma io penso che, proprio a proposito dei concorsi a cattedre universitarie, le norme in vigore possono e devono essere, in prospettiva, riviste. Non voglio in questa occasione approfondire la valutazione: è certo, però, che bisogna trovare una soluzione che concilii la vitale esigenza d'iniziativa delle facoltà universitarie e la parimenti vitale esigenza di coordinamento. Oggi bisogna riconoscere che si tratta di poteri affidati troppo esclusivamente al Consiglio superiore della pubblica istruzione, che in taluni casi opera opportunamente, e in taluni altri opera in modo da infrenare lo sviluppo di determinati settori della ricerca.

Io non voglio addurre esempi, che certamente il Ministro conosce meglio di me. È una situazione delicata, su cui dobbiamo, in sede politico-parlamentare, incidere.

Ho ascoltato con estremo interesse l'assicurazione che commissioni ed esperti si occupano di questi problemi. Però, proprio per il rispetto che ho del mondo universitario, in cui vivo, mi preoccupo di alcuni accertamenti ed atteggiamenti di tipo corporativo, che nel mondo universitario si sono sviluppati e tendono a svilupparsi. È necessario, pertanto, che le questioni universitarie siano affrontate in pieno anche nelle Assemblee parlamentari, con una visione larga e spregiudicata.

La richiesta di soppressione del secondo comma dell'articolo in esame, sta a significare che noi, mentre affrontiamo alcuni aspetti della questione universitaria, non vogliamo implicitamente od esplicitamente esprimere valutazioni positive di norme e di situazioni che non sono oggetto di dibattito specifico. Poichè la soppressione non sposta la situazione esistente, io credo possa essere accolta, nel senso di non dare un giudizio sostanzialmente positivo della regolamentazione in atto e lasciando in definitiva la possibilità di studiare nuove soluzioni, senza una visione corporativa e ristretta.

Sono d'accordo, quindi, sulla necessità che la regolamentazione in atto per ora non sia modificata. Non diciamo però che nulla è innovato, perchè implicitamente un testo siffatto esprime un giudizio positivo di merito, che in questo momento non siamo chiamati a dare. Noi siamo chiamati soltanto a decidere sui provvedimenti innovativi. Per il resto non esprimiamo giudizi. Non è, pertanto, necessario che il secondo comma sussista.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. Devo anzitutto un chiarimento al senatore Fortunati che, non facen-

do parte della 6ª Commissione, non è in condizione di sapere come sono andate esattamente le cose. Sono stati i colleghi della parte politica a cui appartiene il senatore Fortunati a chiedere la discussione in Aula non soltanto del primo disegno di legge, quello sui professori universitari, su cui avevo riferito brevemente, ma anche degli altri tre disegni di legge, dei quali non si era affatto discusso. Nonostante che io avessi rilevato l'anormale procedura che veniva proposta, tuttavia, di fronte al Regolamento, ho dovuto acconsentire alla richiesta di remissione. E poichè dalla Commissione avevo avuto un mandato di fiducia generico di estendere la relazione sui tre disegni di legge affidatimi, non ho potuto presentare gli emendamenti che a titolo puramente personale, perchè sarebbe stato del tutto arbitrario se io avessi presentato un qualunque emendamento a nome della Commissione, visto che in Commissione gli emendamenti non erano stati affatto discussi. Credo che questa mia rinnovata dichiarazione debba convincere il senatore Fortunati dell'infondatezza della sua affermazione che su questi disegni di legge, così complessi, ricchi e vari e così coraggiosi anche in tutto quello che innovano e concedono di aiuto alle Università, non si sia per avventura potuto trovare qualcuno che avesse potuto redigere una relazione di maggioranza.

Premesso ciò, veniamo al secondo comma del primo articolo. Non credo che la tesi sostenuta dal senatore Fortunati sia esatta. Se si abolisse questo secondo comma, potrebbe, a non dir altro, derivare oscurità. L'affermazione che la legge rimane valida in questo punto, anche se non sia strettissimamente indispensabile, io credo che possa essere conservata per la chiarezza del testo, che è uno dei concetti fondamentali che deve ispirare sia il legislatore, sia colui che deve poi interpretare ed applicare la legge.

Comunque, questo comma significa: restano in vita le disposizioni vigenti, finchè non saranno emanate nuove norme. Mi pare che così il comma possa pienamente essere mantenuto. Quindi, sono contrario alla proposta del senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io sono d'accordo, in primo luogo, che restino in vigore le norme finchè non saranno modificate; in secondo luogo, credo che il comma in esame non solo non preclude una futura modifica, ma costituisce anzi, direi, un'attesa di adeguamento della legislazione. Quindi, la soppressione non mi parrebbe essenziale.

Mi rimetto al Senato, suggerendo una nuova formula: « Fino a quando non siano emanate nuove norme organiche sui concorsi universitari, nulla è innovato, eccetera ».

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Vorrei far presente che, con il primo comma di quest'articolo, si è voluta precludere la via a nomine universitarie per « chiara fama ». Credo che sia un preconcetto. Nulla conta che in un certo periodo della nostra vita politica si sia potuto abusare di questo istituto. Non c'è neanche dubbio che la Università ha avuto illustri professori attraverso queste nomine per chiara fama, perchè è ben chiaro, onorevoli colleghi, che certe personalità, per esempio un Marconi, non si possono sottoporre a dei concorsi; ed io non vedrei perchè l'Università non dovrebbe essere in grado di servirsi, per questa via, di uomini che siano pervenuti a fama. Infatti, si parla proprio di comprovata e chiara fama.

Tuttavia, io non ho presentato un emendamento soppressivo o aggiuntivo in materia. Voglio notare, da uomo della scuola che ormai ha molta esperienza personale e storica sulla vita dell'Università italiana, che questa non è la migliore innovazione del disegno di legge in esame.

Quanto poi all'emendamento soppressivo presentato dal senatore Fortunati, mi sembra di ovvia evidenza. Che bisogno c'è di dire che nulla è innovato sulle norme relative ai concorsi? È una superfetazione che credo priva

di ogni finalità pratica. Si capisce che quello che non è innovato dalla legge rimane. Perciò voterò per l'emendamento soppressivo. E per questa stessa ragione, onorevole Ministro, non vedrei il perchè dell'aggiunta: « sino a che non ci saranno nuove norme ». Questo è implicito in tutte le leggi: le leggi possono essere abrogate o espressamente o implicitamente perchè è regolata diversamente la materia.

Mi sembra proprio che noi qui commetteremmo un'ineleganza legislativa, sia votando il capoverso, sia adottando la formula che lei, onorevole Ministro, ha proposto in via di concessione.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, mantiene il suo emendamento?

FORTUNATI. Mi pare che, sostanzialmente, siamo tutti d'accordo sul fatto che il secondo comma dovrebbe essere eliminato. Poichè però non ne ho fatto solo una questione di forma, ma anche una questione di sostanza, e poichè sulla questione di sostanza il Ministro si è dichiarato favorevole, accetto il testo suggerito dall'onorevole Ministro e propongo che il secondo comma suoni così: « Sino all'emanazione di nuove norme, nulla è innovato alle disposizioni in vigore concernenti i concorsi a cattedre universitarie ».

PRESIDENTE. Allora lei ritira l'emendamento soppressivo e propone un nuovo testo del secondo comma.

Onorevole Ministro, quale è il suo parere?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto il testo che il senatore Fortunati ha formulato sulla base della mia modesta ispirazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'articolo 1.

CONDORELLI. Chiedo che la votazione avvenga per divisione, cioè separatamente per i due commi.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 1 nella seguente formulazione proposta dal senatore Fortunati, sulla quale il Governo si è dichiarato d'accordo:

« Sino all'emanazione di nuove norme, nulla è innovato alle disposizioni in vigore concernenti i concorsi a cattedre universitarie ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 2.

Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo Statuto di ciascuna Università o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facoltà o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facoltà o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 14 relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facoltà.

(*È approvato*).

Art. 3.

I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.

Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario.

Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai professori è garantita libertà d'insegnamento.

Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo, i senatori Fortunati, Donini, Giustarini, Pesenti, Roffi, Russo Salvatore e Sereni hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai professori è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

CIASCA, *relatore*. La Commissione è favorevole.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Fortunati ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

I professori di ruolo sono inamovibili.

Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalità prescritte dalle norme in vigore.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fortunati, Donini, Giustarini, Pesenti, Roffi, Russo Salvatore e Sereni. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I professori di ruolo sono inamovibili dallo ufficio, dalla sede e dalle funzioni; e non sono tenuti a prestare giuramento ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. L'onorevole Ciasca nella sua relazione di ieri ha fatto presente al Senato come, per la prima volta, in forma esplicita, sia stata data una soluzione giuridica di una situazione di fatto: sia stata cioè sanzionata la inamovibilità dei professori di ruolo. Io credo che, dal momento che si vuole formulare la sanzione, dobbiamo tener conto che la sanzione stessa deve inquadrare chiaramente la situazione di fatto. La situazione di fatto è che l'inamovibilità non è generica, ma riguarda la sede universitaria nella quale i professori, esercitando le loro funzioni, operano.

E poichè i professori di ruolo non hanno prestato e non prestano giuramento, e poichè anche questa norma si richiama ad una antica tradizione universitaria, noi riteniamo opportuno che la garanzia dell'inamovibilità sia qualificata e sia richiamata insieme a quella concernente la dispensa dalla prestazione del giuramento.

PRESIDENTE. Ho il dovere di pregare vivamente i colleghi di fare silenzio in Aula, perchè non si sente nulla e abbiamo non il diritto ma il dovere di ascoltare.

FORTUNATI. Non si tratta, onorevole Presidente, di una questione di forma. È chiaro che in sede universitaria, noi ci troviamo, o dovremmo normalmente trovarci, nell'espres-

sione più elevata del pensiero. La sottomissione eventuale al giuramento può apparire ed è apparsa, perlomeno nel momento in cui l'Università italiana dopo l'unità ha gettato le sue basi, contrastante proprio con le esigenze fondamentali della ricerca scientifica e della libertà di insegnamento.

È per questo sostanziale motivo che ho presentato insieme ad altri amici l'emendamento. Ritengo che possa e debba essere accolto perchè, così come è formulato, sanziona uno stato prevalente di fatto. Noi ci troviamo in una data situazione; è bene, pertanto, che questa situazione sia sanzionata così come essa si presenta.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Per l'esattezza debbo rettificare che non si tratta di una situazione di fatto: i professori universitari sono per diritto inamovibili anche adesso. L'innovazione in questo emendamento si riferisce solo agli straordinari, i quali erano amovibili e lo rimangono perchè sono ancora sottoposti ad una prova per diventare ordinari. Per il passato, dunque, i professori universitari sono stati sempre inamovibili e non si è trattato di una situazione di fatto. Per quanto riguarda poi la dispensa dal giuramento, essa è stata votata dalla Costituente.

Questo dico per precisare quella che è la storia della vita universitaria e perchè noi abbiamo esatta coscienza delle modificazioni in discussione. Noi, *ex novo*, stiamo attribuendo la inamovibilità solo ai professori straordinari, perchè gli altri già l'avevano. Però trovo che non sia sbagliato che, dando nuova forma organica allo stato giuridico dei professori universitari, tale inamovibilità sia ribadita.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. La formula adoperata nel testo governativo, « sono inamovibili », nella sua indeterminatezza mi pare che sia la più comprensiva. Io avrei da fare qualche osservazione relativamente al testo proposto dal senatore Fortunati, il quale parla di inamovibilità dall'ufficio. Ora, la scuola, l'Università non mi pare che sia proprio un ufficio. Questo è un termine che si adatta molto bene quando si tratta di burocrazia, ma non si adatta altrettanto bene quando si tratta di insegnamento. Anche se si tratta di istituti, di laboratori eccetera, non mi pare che si possa parlare di ufficio. Io accetterei piuttosto la formula generale del testo governativo: « inamovibili », senza specificazioni, la quale formula sicuramente comprende la sede, il compito, le funzioni, il grado, tutto.

PRESIDENTE. Invito il Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io non ho difficoltà ad accettare la formulazione del senatore Fortunati; ho soltanto qualche dubbio per quanto riguarda l'accenno alle funzioni, perchè vi sono per esempio degli istituti che comprendono professori di più materie e negli statuti è previsto un sistema di assegnazione triennale o di rotazione. Non vorrei pertanto che parlando di inamovibilità dalle funzioni si sancisse un'immobilità in quello che è il normale avvicendamento nella direzione degli istituti.

Mi domando quindi se non sia il caso di parlare soltanto di inamovibilità dall'ufficio e dalla sede, con l'aggiunta poi che non sono tenuti a prestare giuramento.

FORTUNATI. Sono d'accordo.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Signor Presidente, mi consenta di fare un'osservazione. Certe volte per amore di migliorare una norma si finisce col peggiorarla. Poco fa abbiamo votato una disposizione di cui non ho capito il significato, cioè la libertà della ricerca scientifica. Tale libertà, infatti, non c'è soltanto per i professori

universitàri: c'è per tutti i cittadini. Avendo voluto aggiungere questo, mi pare che si sia messa in forse la libertà che hanno tutti gli altri nella ricerca scientifica. Ad ogni modo l'avete votata, e passi.

A me non piace far sempre il Bastian contrario. Ma adesso, perchè chiarire con tante parole il significato, già ben determinato da una lunga tradizione, dell'inamovibilità? Inamovibilità significa inamovibilità dall'ufficio, dalla sede e dallo stipendio. Il Ministro ha fatto un'osservazione che mi induce ad insistere nella preghiera, che rivolgo al Senato, di lasciare il testo del Governo. Infatti, egli ha detto: con la formulazione del senatore Fortunati si potrebbe anche pensare che non si possa trasferire il professore da cattedra a cattedra. Si capisce che non può essere trasferito neanche da cattedra a cattedra.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho detto questo. Ho parlato di istituti.

CONDORELLI. Ma si tratta appunto di istituti: anche per questi è sancita l'inamovibilità del professore. Non mi possono togliere la sedia di sotto.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ci sono statuti universitari che prevedono questo.

CONDORELLI. Lasciamo la parola « inamovibili », che ha il significato determinato da una tradizione che mi pare di cento anni, perchè risale alla legge Casati.

Aggiungiamo il principio che il professore è dispensato dal giuramento, perchè è giusto che un testo organico dica anche questo, ma quella spiegazione dell'inamovibilità mi pare che potrebbe, oltre le intenzioni, finire coll'incrinare il concetto dell'inamovibilità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 che, con l'emendamento presentato dal senatore Fortunati e modificato secondo la proposta del Ministro, risulta del seguente tenore: « I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 6.

I professori di ruolo hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni, di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.

Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.

I professori hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre, di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei consigli delle Università od Istituti superiori, commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato, commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« I professori di ruolo hanno l'obbligo di dedicare sia sotto forma di lezioni, sia sotto forma di direzione e di organizzazione di esercitazioni di seminario, sia sotto forma di direzione e collaborazione all'attività di istituto, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione di un insegnamento annuale richiedono. Le lezioni settimanali debbono essere impartite in non meno di tre giorni distinti.

« Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo è tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facoltà, o del Senato accademico, o del Ministro della pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna. Analogo adempimento può essere richiesto, per l'insegnamento di materie affini, ai professori di ruolo titolari di discipline per le quali è previsto un solo esame annuale.

« Gli obblighi di cui ai precedenti commi debbono essere assolti anche quando i professori di ruolo possono avvalersi della collaborazione di personale assistente.

« I professori di ruolo hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla collaborazione degli istituti secondo le norme degli statuti universitari e le decisioni dei Consigli di facoltà e del Senato accademico; di partecipare alle riunioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze degli organi accademici, commissioni per prove di profitto, per esami di laurea e diploma, per esami di Stato, per nomina di professori di ruolo, per abilitazione alla libera docenza e, compatibilmente con le esigenze dell'insegnamento e della ricerca scientifica, alle commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria e simili, e alle commissioni per esami di Stato nelle scuole medie superiori.

« I professori incaricati, a qualunque titolo, dell'insegnamento di discipline sono pure tenuti ad osservare quanto è prescritto nel presente articolo ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. A più riprese, onorevole Presidente, nelle discussioni che si sono svolte nel nostro Paese a proposito del mondo universitario e della vita universitaria, sono state formulate riserve circa la diligenza e l'intensità dell'attività che i professori universitari svolgono.

Non è il caso, in questa sede, di polemizzare con coloro che tendono a mettere sullo stesso banco di accusa tutti i professori universitari. Io mi lusingo di essere uscito da un centro universitario, come quello di Padova, in cui la passione, lo spirito di sacrificio dei professori universitari credo non abbiano avuto mai bisogno di incitamento. Ma, appunto per questo, ho ritenuto opportuno precisare di fronte al Paese una posizione che non è solo personale, perchè l'emendamento presentato è stato discusso a Bologna con numerosi colleghi universitari, che sono preoccupati di tener alto il prestigio e la tradizione dei nostri atenei.

Qual'è la situazione che si presenta nel mondo universitario? Alcune cose sono state già dette. Credo che su di esse si debba insistere. In prospettiva non dobbiamo solo distinguere i professori universitari in due categorie: quelli che svolgono un'attività professionale e quelli che non la svolgono; in prospettiva dobbiamo arrivare alla conclusione che un'attività privata professionale dai professori universitari non debba e non possa essere esercitata. Credo anche che dobbiamo arrivare assai rapidamente alla conclusione che, in ogni caso, del titolo di professore nell'esercizio dell'attività professionale non ci si possa e non ci si debba mai servire, adottando in materia sanzioni rigorose e drastiche. Questo è il modo, tra l'altro, di moralizzare non solo la vita universitaria nel suo insieme, ma di moralizzare effettivamente tutto l'istituto della libera docenza. In caso diverso tutte le norme rimangono lettera morta e assurgono solo al ruolo di pratiche inutili.

La verità è che molti, troppi puntano alla libera docenza e anche alla cattedra universitaria, per servirsene esclusivamente o quasi esclusivamente al fine di accrescere i lucri professionali.

Precisato questo, debbo anche dire che oggi, nella vita universitaria, ci si trova di fronte a situazioni imbarazzanti. Vi sono discipline annuali, discipline biennali, discipline triennali; vi sono discipline biennali con un solo esame, e discipline biennali con due esami annuali; discipline triennali con un solo esame e discipline triennali con tre esami annuali. Che cosa avviene? Che in alcuni settori di studio si continua a chiedere che il titolare di una cattedra, che dà luogo ad un insegnamento biennale con due esami annuali, svolga entrambi gli insegnamenti; che in altri settori di studio, invece, i titolari di cattedra di insegnamenti pluriennali, con più esami annuali, svolgano un solo insegnamento annuale.

A mio avviso, è necessario chiarire, una volta per sempre, questa situazione; ed è necessario porre tutti i problemi universitari sullo stesso piano, sancendo per tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. È necessario, cioè, stabilire che tutti i professori sono tenuti ad un insegnamento annuale; ma è necessario anche precisare che, su richiesta degli organi accademici ed anche su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, non solo per esigenze finanziarie ma anche per esigenze scientifiche di coordinamento e ricerca, ogni titolare, ogni professore di ruolo è tenuto a svolgere un secondo insegnamento annuale senza alcuna retribuzione.

Infine, io sono profondamente convinto che anche nella terminologia, pur non preoccupandoci, in questa sede, di affrontare il problema generale delle Università, non possiamo insistere nel parlare di istituti annessi a cattedre. La realtà si sta mortificando sotto i nostri occhi; l'attività si svolge oggi sempre più in istituti e laboratori. Il Ministro mi interrompeva poco fa, per dirmi che già alcuni statuti universitari prevedono direzioni collegiali ed avvicendamenti nella direzione degli istituti, quando agli istituti fanno capo più insegnamenti per diverse discipline. Questa è già una situazione che abbiamo sotto gli occhi. Ed allora qual'è il senso del mio emendamento? Anzitutto chiarire, dal punto di vista formale, la espressione: « istituti annessi a cattedre » e stabilire, tra gli obblighi dei professori di ruolo, non solo l'insegnamento, ma evidentemente quanto concerne tutta l'attività o di direzione o di collaborazione nel funzionamento di istituti, di seminari, di laboratori. In secondo luogo occorre stabilire anche una distinzione tra quelli che dovremmo chiamare i compiti permanenti e quelli che potrebbero essere i compiti necessari ma non permanenti del professore universitario, che si concretano nella partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per le scuole medie superiori e per i concorsi nelle scuole medie: collaborazione che io ritengo opportuna, ma che deve essere assolta compatibilmente con le esigenze dell'insegnamento e della ricerca scientifica.

Vi sono dei casi — e lei, onorevole Ministro, lo sa meglio di me — specie nel campo dei professori incaricati, per cui per mesi e mesi, durante l'anno accademico, questi professori si assentano perchè sono impegnati in lavori di commissioni di concorsi nelle scuole medie. Bisogna conciliare le esigenze, che io riconosco giuste, del funzionamento generale della scuola italiana con le esigenze di funzionamento della vita universitaria.

Il terzo problema che ho affrontato con lo emendamento concerne gli obblighi precisi che debbono competere non soltanto ai professori di ruolo, ma anche ai professori incaricati. Anche gli incaricati, nel momento stesso in cui hanno assunto un incarico di insegnamento, debbono svolgere l'insegnamento e debbono partecipare all'attività degli istituti universitari. Il professore incaricato può o essere investito della direzione di un istituto oppure far capo ad un istituto diretto da altro professore universitario, in corrispondenza a prescrizioni che discenderanno dagli statuti universitari e dagli organi accademici responsabili del funzionamento generale degli studi. Su questa base, credo che sarà limitata anche la caccia agli incarichi! Quando si saprà che l'incaricato non ha soltanto il compito di dedicare tre ore settimanali d'insegnamento, ma anche quello di svolgere tutto il complesso di attività connesso con le esigenze organizzative e funzionali di un'Università moderna, si può star certi che

gli organi accademici nel formulare le proposte e nel vagliare le candidature sapranno e dovranno valutare le aspirazioni con rigorosa obiettività.

Il mio emendamento, quindi, facendo proprie le aspirazioni degli studiosi universitari che si dedicano esclusivamente all'insegnamento e alla ricerca, non pone remore di sorta circa gli obblighi e i doveri e chiede anzi che obblighi e doveri siano intensi e precisi. Non vi è nulla di strano che, in un Paese moderno che concede al professore universitario una posizione e un prestigio economico e morale, gli si chieda di insegnare, anzichè tre ore, sei ore alla settimana. Non è a questo riguardo, secondo me, che sorgono i contrasti più marcati. Quello che ci deve preoccupare è lo stato di disagio e talora di avvilimento, in cui molti studiosi universitari si trovano.

Di fronte al Paese intendiamo apparire non come persone che non vogliono lavorare per la società nazionale, e che vogliono dedicarsi prevalentemente a private attività, ma come persone che lottano perchè l'Università sia sempre più il centro di formazione di una nuova classe dirigente in tutti i settori della vita produttiva, culturale e sociale.

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Ho ascoltato il collega Fortunati ed ho letto anche il testo governativo dell'articolo 6 e il testo del collega Fortunati. Confesso francamente che l'articolo del collega Fortunati, poichè è molto più lungo, quasi doppio, di quello ministeriale, è naturalmente più confuso di quello ministeriale. In questi articoli più parole si usano e più si corre il rischio di cadere nella confusione.

Ho seguito invece l'esposizione del collega Fortunati. Insieme a cose molto giuste, che però non sono attinenti al funzionamento delle Università, ho udito altre cose che complicano il problema.

Se non ho male interpretato quello che ha detto il collega Fortunati ad un certo punto della sua esposizione, egli vorrebbe creare una situazione collegiale negli istituti universitari di ricerca sperimentale. Innanzitutto bisognerebbe intendersi su che cosa sono gli istituti di ricerca sperimentale e gli altri istituti delle facoltà umanistiche. Una situazione collegiale; dal mio punto di vista, da quello della mia ideologia, non avrei niente in contrario ad accettare una situazione di questa fatta. È evidente che la collaborazione tra colleghi, anche se non dello stesso grado, dà sempre frutti. Ma la mia preoccupazione è un'altra. Quando si dirige un istituto la preoccupazione vera è quella finanziaria. La collaborazione che tende a stabilire dei piani di lavoro è una cosa utile, che si fa sempre. Noi discutiamo con gli assistenti e con i professori incaricati l'impostazione delle ricerche sperimentali. Ma quando si tratta della responsabilità finanziaria che, per quanto concerne la dotazione degli istituti, grava soltanto sul direttore dell'istituto, mi sa dire lei, collega Fortunati, come si fa a far rientrare in una responsabilità collegiale l'amministrazione delle dotazioni?

FORTUNATI. Io mi sono richiamato ad una giusta interruzione del Ministro: vi sono già degli statuti che prevedono che facciano parte della direzione dell'istituto, oltre al responsabile, altri due titolari e che la posizione di responsabile si alterni nel tempo. È una situazione di fatto!

GIUA. Insisto sopra questo punto. Io mi trovo in un istituto dove vi sono tre insegnanti titolari di chimica: un insegnante di chimica generale, uno di chimica fisica, ed io, che sto in cantina, insegnante di chimica organica industriale. Ma io, se sto in cantina, non attribuisco la responsabilità di ciò nè al Governo nè alle autorità universitarie. Si tratta di un vecchio e grandioso istituto creato 60 anni fa. Non c'era posto altrove per l'insegnamento della mia materia; c'erano gli scantinati ed io ho utilizzato gli scantinati perchè, se avessi posto al Ministro il problema di crearmi un istituto, avrei probabilmente dovuto abbandonare l'insegnamento e quell'istituto sarebbe incora in costruzione.

Inoltre, l'istituto dove io sono ha una biblioteca il cui valore, un miliardo circa, nessun Ministero poteva darmi, per cui mi sono accontentato e sono felice di stare nello scantinato dell'istituto di chimica, perchè tanto io come

i miei allievi possiamo utilizzare la magnifica biblioteca dell'istituto. Ma è evidente che il giorno in cui volessi acquistare un apparecchio nuovo che andasse a carico dell'istituto di chimica generale o di chimica fisica, il direttore di quest'istituto mi direbbe: « No, sono io il responsabile; quest'apparecchio interessa per le tue ricerche: fanne richiesta al Ministero ».

Si creano, nell'ambito dello stesso istituto, anche quando esiste questa posizione, in apparenza, di carattere collegiale, delle posizioni che urtano contro la barriera della responsabilità finanziaria. E le confesso che nessun direttore d'istituto, di fronte a questa responsabilità, per quanto socialista possa essere, può restare indifferente, perchè si tratta di responsabilità che non solo va a carico suo, ma potrebbe andare a carico poi della famiglia, ed è questa una preoccupazione di non lieve importanza. Ecco perchè io pregherei il collega Fortunati di esaminare meglio il suo articolo e di vedere se l'articolo del disegno di legge non dica quasi la stessa cosa, sottacendo alcuni problemi che non si possono risolvere altro che con la prassi — usiamo pure questo termine — con la consuetudine della vita universitaria.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Io aderisco pienamente alle osservazioni fatte dal senatore Giua, che sono suggerite dalla sua lunga esperienza della vita universitaria. Voglio aggiungere anche una altra osservazione all'emendamento Fortunati.

È già consacrato dalla nostra ottima legge sull'insegnamento universitario che il professore deve dare all'insegnamento tutto quello che è necessario, e difatti, già adesso, e da molto tempo, sono introdotte le esercitazioni nelle facoltà umanistiche, negli insegnamenti di scienze morali. Al solito, noi facciamo bene, in una nuova legge organica, a dire queste cose ancora più ampiamente; ma sono dette amplissimamente anche nel testo governativo. C'è un'innovazione nell'emendamento Fortunati: la possibilità di imporre ai professori altri corsi che si ritenessero necessari. Questo non mi sembra perfettamente legittimo. Se è necessario un corso, si dia un incarico a un professore. Vorrei sapere se vi è un'altra categoria di prestatori d'opera alla quale si possa imporre gratuitamente una prestazione supplementare.

Evidentemente il professore deve fare tutto quanto è necessario per l'insegnamento della sua materia: sei ore settimanali di lezioni, se necessario, altre sei ore di esercitazioni, ma non si può imporgli di tenere un altro corso parallelo. Non vorrei che per questo i colleghi pensassero che io difenda i neghittosi.

Non trovo giusto che io, professore di filosofia del diritto, abbia il dovere di fare un corso parallelo di un'altra materia. Farò tutto quello che debbo fare per insegnare la mia materia; eventualmente la Facoltà mi potrà dire quello che potrò fare, ma non mi si può incaricare di un corso parallelo o magari di un corso istituzionale della mia materia.

DONINI. Ma non si tratta di questo; si parla di corsi biennali o triennali.

CONDORELLI. Vi prospetto un'ipotesi. Noi abbiamo l'insegnamento biennale di diritto penale. Un anno fate un corso di istituzioni di diritto penale, un altro un corso di diritto penale: questa sarebbe un'ottima disposizione.

Noi, in questo momento, siamo in presenza di un eminente professore di diritto penale. E la sua presenza mi ha suggerito l'esempio. Penso, dunque, che si potrebbe dare l'incarico a questo professore. Io troverei giusto ed utile far tenere da un professore di diritto penale un corso di istituzioni di diritto penale, ma gli si dovrebbe conferire l'incarico.

C'è poi la proposta dell'incarico di materia affine ai professori che insegnano materie annuali. Quella poi sarebbe addirittura una violazione del diritto degli altri. Ricordino i miei colleghi senatori e professori, che c'è un regolamento circa il conferimento degli incarichi, in rapporto al quale si fanno troppi abusi, perchè quasi sempre i professori di ruolo assumono questi incarichi, che dovrebbero invece andare ai liberi docenti. Ma non si accorge il senatore Fortunati che, coll'emendamento da lui proposto, contendiamo gli incarichi ai liberi docenti? Quando si potesse imporre ad un professore di materia annuale di tenere, a titolo gratuito, un corso di materia affine, si verrebbero a togliere dei diritti ai liberi do-

centi, e mi pare che neanche questo sia confacente alla difesa del diritto dei lavoratori, degli studiosi.

Ritengo perciò che tutto l'emendamento sia da respingersi, non perchè siano tutte cose inaccettabili, ma perchè quello che vi è di accettabile è già ottimamente detto nel testo governativo.

C'è un solo punto che vorrei ulteriormente esaminare. L'articolo 6 comincia così: « I professori di ruolo hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento... » eccetera. Questa dizione giustifica l'ultimo punto dell'emendamento Fortunati, il quale dice che anche i professori incaricati hanno lo stesso obbligo.

Chiederei perciò che si eliminasse l'espressione « professori di ruolo », dicendo semplicemente « professori », tanto più che nel terzo comma dello stesso articolo 6 si parla soltanto di « professori ». In tale comma non si è aggiunto « di ruolo », perchè chi è incaricato dell'insegnamento diventa professore in tutto e per tutto. Ha una posizione amministrativa diversa, ma, come i professori di ruolo, svolge la funzione didattica. Perciò propongo di sopprimere la espressione « di ruolo ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. Mettendo a raffronto il testo dell'articolo 6 con l'emendamento, ho fatto le medesime constatazioni svolte dal collega Giua e dal collega Condorelli, di modo che, pur non ripetendole, si intendono pienamente accettate. Avevo nei miei appunti segnato lo stesso emendamento proposto dal senatore Condorelli e cioè al primo comma dell'articolo invece di « professori di ruolo » dire « professori » senz'altro.

Rilevo poi che non è esatto quello che ha detto il senatore Donini interrompendo il senatore Condorelli che si tratta solo di insegnamenti pluriennali con esami più che annuali, perchè al comma secondo del testo Fortunati si parla di « professori di ruolo titolari di discipline per le quali è previsto un solo esame annuale ».

Accetto il testo governativo il quale è più preciso nella sua formulazione perchè vi è detto chiaramente: « I professori di ruolo hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni, di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano... ». Tale disposizione potrebbe quindi riferirsi anche a quel secondo corso al quale il senatore Fortunati vorrebbe obbligare il professore di ruolo. Comunque non parlerei di obbligo; se mai direi: « subordinatamente può essere consentito ».

Tutto il resto dell'emendamento Fortunati si riferisce ai doveri. Ma di questo si parla nel testo governativo, anche se c'è una novità dove si dice: « secondo le norme degli statuti universitari e le decisioni dei Consigli di facoltà e del Senato accademico ».

Anche l'altra aggiunta al penultimo comma: « compatibilmente con le esigenze dell'insegnamento e della ricerca scientifica » è ovvia; ed è evidente che accada così. Per i concorsi delle scuole secondarie, per le libere docenze si sa bene che spesso il Ministero è costretto a ricorrere non solo ai professori di ruolo ed agli incaricati, ma anche ai liberi docenti e ad altri, perchè spesso il Ministero si trova in difficoltà a formare le commissioni, perchè i professori sono meno disposti ad abbandonare i loro studi per fare parte di commissioni per esami delle scuole medie superiori.

In conclusione, sono favorevole al testo governativo, anche perchè più conciso e più chiaro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anzitutto accetterei l'abolizione dell'espressione « di ruolo » in considerazione delle esigenze prospettate. Penserei anch'io, però, che qualche altra cosa, forse, si potrebbe modificare nella struttura dell'articolo.

Ora mi pare che il punto più controverso sia quello dell'obbligo che si assume possa essere fatto al professore di ruolo di esplicare un altro corso. Sono d'accordo con il senatore Condorelli per quanto riguarda le materie annuali ed i corsi affini, ma non mi pare che si possa attribuire questo obbligo per quanto riguarda invece i casi di materie biennali e trien-

nali, non fosse altro che per quella unità di indirizzo che dovrebbe prevalere in questi insegnamenti. Penso, tuttavia, che si potrebbe anche stabilire questo obbligo se circondato dalle garanzie della richiesta del consiglio di facoltà, del Senato accademico e del Ministro.

Il fatto cioè che in questo caso si tratta di un'unica materia, anche se per essa si prevedano vari esami, mi indurrebbe ad esprimere parere favorevole a questa parte dell'emendamento.

Così pure io accetterei la parte dell'emendamento, contenuta nel comma quarto, che si riferisce « alla collaborazione degli istituti »; proporrei però la formula che mi pare più linguisticamente esatta: « o alla esplicazione della propria attività di collaborazione negli istituti ».

Mi pare, infine, che l'espressione « gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simli, annessi alle loro cattedre » contenuta nel terzo comma dell'articolo 6 non sia opportuna. Vorrei che questa delicata materia restasse impregiudicata, in quanto, è chiaro, da una parte vi sono degli istituti annessi ad una cattedra e ve ne sono altri che raggruppano più cattedre, ma, d'altra parte, non sappiamo quale sarà lo svolgimento futuro della prassi e della legislazione. Pertanto sopprimendo le parole « annessi alle loro cattedre », si lascia impregiudicato lo sviluppo della situazione.

Riassumendo, ritengo che si possa togliere l'espressione « di ruolo » nel primo comma; il secondo comma non ha emendamenti; dopo il secondo comma si potrebbe aggiungere, se il Senato crede — io non esprimo parere contrario su questo punto — la prima parte del secondo comma dell'emendamento Fortunati: « Nel caso di discipline biennali... » fino al punto dove dice: « retribuzione alcuna ». Conservare il terzo comma del testo governativo aggiungendo dopo la parola: « direzione », la espressione: « od alla esplicazione della propria attività di collaborazione » e sopprimendo la frase: « annessi alle loro cattedre ».

Con queste modifiche mi pare che l'articolo potrebbe essere accettato da tutti.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Signor Presidente, io dichiaro di accettare quanto il Ministro ha proposto, anche se credo che in avvenire la questione trattata dal secondo periodo del secondo comma del mio emendamento dovrà essere riesaminata. Penso, cioè, che in avvenire noi dovremo ridurre al minimo, direi a zero, gli incarichi. La prospettiva della vita universitaria è nel senso di una organizzazione articolata sui professori di ruolo, assistenti, ricercatori e tecnici, perchè così si sviluppa la scienza. In questo senso io non vedevo nulla di strano, di paradossale, che un professore di diritto commerciale potesse essere investito anche di un corso affine di diritto industriale. Non vedevo nulla di strano che un professore di filosofia del diritto potesse essere investito anche di un corso di storia delle dottrine politiche, e che un professore di economia politica potesse essere investito di un corso di storia delle dottrine economiche. Mi pare che nei Paesi più sviluppati ed attrezzati sul piano scientifico, la vita universitaria si svolga proprio in questo modo, per consentire, tra l'altro, che si sappia che in un dato centro universitario vi è un determinato orientamento per gruppi di discipline.

Comunque, capisco che questa riforma nella nostra vita universitaria rappresenterebbe un colpo troppo duro ed immediato a posizioni precostituite, e quindi non insisto, accettando i suggerimenti dell'onorevole Ministro, sulla base dell'emendamento che io avevo formulato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 6, con la soppressione delle parole: « di ruolo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma costituito dalla prima parte del secondo comma dell'articolo sostitutivo proposto dal senatore Fortunati e che risulta così formulato:

« Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo è tenuto, solo su richiesta del Consiglio di fa-

coltà, o del Senato accademico, o del Ministro della pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma che, con le modifiche proposte dal Ministro della pubblica istruzione, risulta del seguente tenore:

« I professori hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei consigli delle Università od Istituti superiori, commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato, commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Noi votiamo l'articolo, restando inteso che per quanto riguarda l'ultima parte, cioè le commissioni di concorso dei professori di scuole medie e le commissioni per l'esame di Stato nelle scuole medie, il Ministro darà disposizioni per tenere conto delle esigenze dell'insegnamento universitario e della ricerca scientifica.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Infatti c'è un'infinità di rinuncie. È ovvio che si terrà conto di queste necessità.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 7.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università od Istituto cui appartengono.

In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Rettore o Direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.

PRESIDENTE. I senatori Donini, Fortunati, Giustarini, Roffi e Sereni hanno proposto la soppressione del secondo comma di questo articolo.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Non so se il senatore Fortunati ed il senatore Donini insistano sulla soppressione del secondo comma.

FORTUNATI. Si sta esaminando il primo comma.

* JANNUZZI. Prima di votare il primo comma vorrei dire qualche cosa sul secondo poichè i due argomenti sono intimamente connessi. Il secondo comma dell'articolo 7 non fa altro che attenuare il rigore posto dal primo comma, il quale stabilisce l'obbligo della residenza dei professori universitari e degli altri professori di istituti superiori nel luogo in cui insegnano. Questa norma mi sembra eccessivamente rigorosa e devo dire qualcosa di più: ho qualche dubbio anche sulla sua legittimità costituzionale... Non si metta le mani in testa, senatore Fortunati, poichè ognuno è libero di esprimere il suo pensiero. Purtroppo l'esperienza non ci dimostra che i professori che risiedono nel luogo ove insegnano, adempiano ai loro obblighi; infatti può accadere, ed accade moltissime volte, che i professori residenti non adempiono ai loro obblighi e che professori che si trasferiscono ogni giorno od ogni settimana nel luogo

dove devono insegnare adempiono puntualmente ai loro obblighi. Quello che è necessario non è l'obbligo della resistenza: si è stabilito un obbligo di orari determinati, un obbligo di giornate fisse, un obbligo di determinate prestazioni nella direzione dei gabinetti, nella direzione dei laboratori, nelle funzioni accademiche, nelle commissioni; che cosa importa se il professore, quando ha adempiuto a tutti quei suoi obblighi nelle giornate e nelle ore stabilite, negli altri giorni e nelle altre ore risieda altrove? Nell'epoca dell'aereo e dei treni rapidi ben può accadere che un professore risieda anche a 100 chilometri di distanza e possa facilmente raggiungere la sede del suo ufficio.

MASTROSIMONE. Non i professori di medicina, che devono essere sul posto e seguire gli ammalati.

JANNUZZI. Forse l'obbligo di residenza può essere richiesto per determinate categorie di professori, ma l'articolo stabilisce un obbligo generale che si estende a tutti. Non capisco perchè un professore che abbia la sua casa a Roma e risieda a Roma non possa andare a Napoli tre volte la settimana, fare le sue lezioni e tornarsene a Roma. (*Interruzioni dalla sinistra*). Io non sono professore, ma dico questo a tutela della libertà di movimento per i professori. Comunque è sicuro che lo obbligo della residenza porta con sè l'obbligo del soggiorno. Se siamo d'accordo su questo, bisognerà ricordare che l'articolo 16 della Costituzione stabilisce che la legge può limitare il diritto di soggiorno per motivi di sanità e di sicurezza. Al di fuori dei motivi di sanità e di sicurezza nemmeno la legge può imporre l'obbligo di soggiorno. Perciò mi pare giusto il principio che ho sostenuto e che è in contrasto con l'articolo 7 e con numerose disposizioni di legge in vigore che violano il principio stabilito dall'articolo 16 della Costituzione. Però non di questo volevo discutere. Non bisogna allarmarsi di fronte alla difesa della libertà dei professori, quando naturalmente questa sia compatibile con l'esercizio delle funzioni didattiche.

Si potrà stabilire l'obbligo della residenza caso per caso, ma non con una affermazione astratta e generica che comporta una limitazione che in molti casi può essere ingiustificata,

Non riesco poi, assolutamente a concepire la proposta dei senatori Fortunati e Donini di sopprimere il capoverso dell'articolo 7, dove, in eccezione al principio stabilito nella prima parte, si dà niente di meno facoltà al Ministro della pubblica istruzione di autorizzare, su proposta del rettore, udito il Senato accademico, il professore a risiedere in località prossima, purchè ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio. Conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio, siamo d'accordo; ma che la località sia prossima o meno prossima, questo mi pare proprio un eccesso. Località prossima a Napoli può essere Sorrento o Capri; ma località prossima a Napoli non è certamente Roma. Eppure, per i motivi che ho detto, un professore universitario, compatibilmente con l'adempimento di tutti i suoi doveri, può benissimo risiedere a Roma e recarsi a Napoli per assolvere ai suoi obblighi accademici.

Quindi, anche se si potesse accettare l'opportunità e se si potesse sorvolare sulla legittimità della norma, è comunque eccessivo non lasciare la possibilità di fare eccezione allo obbligo di residenza nei casi in cui tale eccezione fosse richiesta da esigenze di carattere particolare, tanto più che essa è circondata da garanzie così vaste: decreto del Ministro, proposta del rettore, parere del Senato accademico, limitazione ad una residenza prossima. Anzi io pregherei l'onorevole Ministro e la Commissione, se dovesse rimanere il testo proposto, di voler esaminare la possibilità di sopprimere la parola « prossima », perchè, quando tutte le altre condizioni concorrono, soprattutto la prima cioè la compatibilità della residenza fuori sede con l'esercizio delle proprie funzioni, che la residenza sia prossima o meno prossima non deve avere importanza.

Pertanto mi dichiaro favorevole all'articolo 7 così come compilato, in quanto vi è l'attenuazione del capoverso. Pregherei però la Commissione e il Ministro di esaminare la possibilità di sopprimere il termine « prossima » dal capoverso dello stesso articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Senatore Donini, mantiene l'emendamento tendente a sopprimere il secondo comma?

DONINI. L'intervento del collega Jannuzzi mi convince ancor di più della fondatezza dell'emendamento da me proposto. Non insisto nella discussione, perchè ne ho parlato ieri abbastanza ampiamente, nel corso del mio intervento.

Se si lascia aperta la porta ad eccezioni a una norma così importante, non si eviteranno tutti quegli abusi che oggi si lamentano nel campo dell'insegnamento universitario.

JANNUZZI. È incostituzionale!

DONINI. È una richiesta non soltanto del corpo accademico nel suo insieme, ma anche degli studenti, i quali troppo spesso non vedono nemmeno il loro professore, che risiede altrove, non ha contatti con loro e addirittura si sdegna se uno studente chiede di essere ricevuto.

Negando ai docenti la possibilità di risiedere in altre città, contribuiamo al risanamento del clima morale e didattico dei nostri Atenei.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Questo articolo riguarda — dobbiamo dircelo senza infingimenti — una delle più profonde piaghe dell'insegnamento universitario. Perciò io trovo giustificatissimo il primo comma.

Tale articolo non è assolutamente un attentato alla Costituzione, perchè se io assumo un ufficio, se lo assumo volontariamente, assumo anche gli obblighi che dall'ufficio mi provengono, liberissimo sempre di dimettermi.

JANNUZZI. L'ufficio è una cosa, la residenza è un'altra. Questa è la confusione! (*Commenti*).

CONDORELLI. Mi permetterà, senatore Jannuzzi, di dirle che se io, contrattualmente, assumo un ufficio, sono sempre liberissimo di dimettermi quando non mi convenga più risiedere nella sede dell'ufficio. Ad ogni modo, onorevole Jannuzzi, quest'obbligo di residenza, come lei sa, c'è per una quantità di funzionari dello Stato. Voglio vedere se non c'è per i militari, per i magistrati e via di seguito! Sarebbe veramente rivoluzionario questo suo principio. Ed allora, i pretori sono dei condannati a domicilio coatto?

JANNUZZI. Possono essere chiamati anche di notte...

CONDORELLI. Ed i professori possono essere chiamati anch'essi di notte, per sorvegliare le loro esperienze! (*Commenti*). Senatore Jannuzzi, ovviamente non possiamo essere d'accordo. Quello che veramente io troverei esagerato sarebbe respingere il secondo comma, giacchè, all'epoca dei direttissimi e soprattutto delle automobili, è semplicemente assurdo non consentire ad un professore di vivere, se capita, in campagna, a pochi chilometri dall'Università, secondo il costume che comincia a diffondersi in tutti i Paesi civili.

Ora, io prego i colleghi della sinistra, che questa volta mi trovano assolutamente concorde nello spirito che li anima...

JANNUZZI. Quante volte è stata applicata questa norma?

CONDORELLI. In casi del tutto eccezionali, stabilisce l'articolo, i professori possono essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del rettore o del direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima (tale località non sarà certamente Roma per chi sta a Catania). È una legge che si fa per l'Italia nella quale non ci sono le immense distanze di altri paesi. Si tratta appunto di quelle località prossime in cui ormai è costume abitare. È troppo evidente che noi non possiamo respingere quest'articolo, senza limitare, in maniera ingiustificata e perciò indebita, la libertà di soggiorno dei professori universitari.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. Io non vorrei porre la questione dal punto di vista costituzionale, perchè ritengo che, oltre al principio generale contenuto nella Costituzione, importi anche il compito che ciascun professore si assume quando accetta d'insegnare in una sede universitaria.

Noi abbiamo pòco fa, nell'articolo precedente, elencati i doveri, che possono andare non solo oltre le tre ore settimanali consuete di lezioni, ma possono anche riguardare le ore di laboratorio, di assistenza anche oltre quelle tre ore settimanali. Quindi materialmente si può avere anche nelle discipline morali l'impegno e l'obbligo di rimanere in sede. Vi sono poi alcuni insegnamenti in cui l'obbligo della sede è di stretto rigore. Prendiamo, ad esempio, il caso dei medici. Un medico può essere chiamato anche di notte, in qualunque momento ed è doverosa la sua presenza. D'altro canto io so — purtroppo sono vecchio e quindi ho anche una certa esperienza — che vi erano nel passato, non voglio indagare se anche oggi, dei professori che avevano la sede l'insegnamento a Messina, a Palermo, a Cagliari, a Sassari ed avevano invece domicilio a Milano, a Torino. Ora, anche con tutti i mezzi moderni a cui ha accennato nella sua vivace interruzione il senatore ed amico Jannuzzi, non è possibile che in linea generale si abbia un aeroplano a propria disposizione, in modo da poter correre sul luogo dell'insegnamento. Le distanze sono distanze, gli impegni sono impegni; e chi nel fatto vive lontano dalla sua sede di insegnamento, la frequenta molto meno di chi vive in essa. Il che è lapalissiano.

Accettato quindi il principio generale dello obbligo di residenza, riconosco che ci possono essere dei casi eccezionali in cui a tale obbligo si possa derogare. Il secondo comma dello articolo pone appunto talune norme che consentono tale deroga. Si richiede anzitutto che la sede di residenza non sia troppo remota da quella di insegnamento, e che ci siano tutte le garanzie, cioè una proposta del rettore, udito il Senato accademico. Chi decide insomma è il Ministro. Ciò premesso, è chiaro che io sono contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pormi anche io in mezzo tra le due posizioni estreme rappresentate dai senatori Donini e Fortunati e dal senatore Jannuzzi. Pare anche a me che l'obbligo di cui al primo comma debba essere senz'altro sancito, ma riterrei pericoloso sopprimere il secondo comma che costituisce una valvola di sicurezza, se rettamente applicato. Esso permetterà di soddisfare ad alcune esigenze personali, anche di studio, soprattutto per gli insegnanti delle piccole Università, ed alle esigenze della vita universitaria.

Faccio notare agli onorevoli proponenti lo emendamento che, del resto, una norma analoga si trova già nello statuto generale degli impiegati dello Stato, e che, soppresso qui il comma, non mancherebbe di avere applicazione l'altra disposizione di carattere generale alla quale ho accennato.

D'altra parte pregherei il senatore Jannuzzi di non insistere per la soppressione al riferimento della sede prossima. Mi pare che la limitazione sia opportuna. Comunque, sono contrario alla soppressione del comma anche perchè le leggi troppo severe più difficilmente vengono applicate, mentre una legge equa e giusta ha maggiori possibilità di essere applicata.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 7 proposto dai senatori Donini, Fortunati ed altri, emendamento non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di 18 membri dell'Assemblea unica delle Comunità europee, ed invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(*I senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberti, Amadeo, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Angrisani, Arcudi, Asaro, Azara,

Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Battista, Bellora, Benedetti, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Borrelli, Bosco, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Calauti, Canevari, Cappellini, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Caron, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica, Cerulli Irelli, Cerutti, Ceschi, Cianca, Ciasca, Cingolani, Clemente, Colombi, Condorelli, Corbellini, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli, Crollalanza, Cusenza,

Dardanelli, De Bacci, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, Di Rocco, Donini,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Ferretti, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gavina, Gazzale, Gerini, Gervasi, Giacometti, Giardina, Giua, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Grampa, Granzotto Basso, Grava, Guglielmone,

Imperiale, Iorio,

Jannuzzi,

Lamberti, Leone, Lepore, Liberali, Locatelli, Longoni, Lorenzi, Lubelli, Lussu,

Magliano, Mancinelli, Mancino, Marchini Camia, Mariani, Marina, Marzola, Massini, Mastrosimone, Menghi, Menotti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Minio, Molinari, Molinelli, Monaldi, Montagnani, Moro, Mott,

Nacucchi, Negarville, Negri, Negroni,

Page, Palermo, Pannullo, Paratore, Pastore Ottavio, Pelizzo, Pellegrini, Pesenti, Petti, Pezzini, Picchiotti, Piechele, Piegari, Piola, Ponti, Porcellini, Prestisimone, Pucci,

Raffeiner, Ragno, Restagno, Riccio, Ristori, Roda, Roffi, Rogadeo, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo Luigi,

Saggio, Salomone, Samek Lodovici, Sanmartino, Santero, Sartori, Schiavi, Schiavone, Secchia, Sereni, Sibille, Smith, Spagnolli, Spallicci, Spallino, Spezzano,

Tartufoli, Terracini, Terragni, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Trigona della Floresta, Tupini, Turani, Turchi,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voccoli,

Zane, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta, Zucca, Zugaro de Matteis.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 8.

L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non è cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati.

È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei casi e limiti previsti dalle norme in vigore.

PRESIDENTE. I senatori Fortunati e Donini hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma di questo articolo.

Il senatore Fortunati ha facoltà di svolgerlo.

FORTUNATI. Il nostro emendamento è talmente chiaro che non ha bisogno di una vera e propria illustrazione. Come professore universitario, ritengo che la cattedra univesita-

ria non abbia bisogno di essere sottoposta a confronto con altre funzioni. Quando un generale si presenta a un concorso universitario e vince il concorso stesso, deve sentire il diritto e il dovere di fare il professore universitario, nulla di più e nulla di meno. Non vuol essere solo professore universitario? Rimanga allora generale. Non si possono cumulare compiti che non hanno un legame necessario.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In tutto il mondo questo è consentito.

FORTUNATI. Nel nostro Paese è consentito per legge. Noi chiediamo che non sia più consentito per legge. Credo che su questo punto non vi possano essere dubbi di sorta per chi sente il prestigio della cattedra universitaria. Non si tratta di affermare che la cattedra universitaria sia qualcosa di più della carica di generale o di ammiraglio; si tratta semplicemente di dire che la funzione universitaria è tale e deve essere tale da assorbire *in toto* la vita e l'attività di chi si dedica alla ricerca e all'insegnamento. Si potrà, in sede di Ministero della difesa, provvedere perchè il generale, che ha vinto il concorso ad una cattedra universitaria e successivamente voglia riprendere il suo posto nelle Forze armate, consegua, per gli anni spesi nella vita universitaria, una pari anzianità nel servizio militare. Ma questa è una questione che deve essere risolta — ripeto — in sede di Ministero della difesa e non in sede di Ministero della pubblica istruzione e nel quadro della vita universitaria.

Non ho nulla in contrario a che ad un ufficiale superiore, che vinca un concorso ad una cattedra universitaria, sia concessa una determinata posizione nel Ministero della difesa, per cui, quando successivamente lo stesso ufficiale potrà dare le dimissioni da professore e riprendere la sua attività in servizio militare, gli anni prestati all'insegnamento universitario siano riconosciuti come se fossero stati prestati in servizio militare. Non capisco, però, come si possano cumulare funzioni che non sono cumulabili.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. La facoltà di cui si tratta, come detta l'articolo, non è illimitata ma è esercitata « nei casi e limiti previsti dalle norme in vigore ». Ci sono quindi già delle norme che regolano questa materia per cui l'articolo 8 non è che un'applicazione di norme già esistenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. La Commissione è contraria alla soppressione del secondo comma dell'articolo 8.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anch'io sono contrario. Si tratta di un caso limite già disciplinato dalle leggi vigenti e che ha una lunga tradizione: permettere cioè di utilizzare in alcuni servizi speciali delle Forze armate e con i vincoli della disciplina militare un piccolissimo numero di persone esperte in servizi attinenti alla difesa nazionale.

Per questo motivo sono contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 8, proposto dai senatori Fortunati e Donini, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 9.

Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalità stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.

In nessun caso ad uno stesso professore può essere conferito più di un incarico retribuito.

L'esercizio di attività didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, può essere consentito dal Ministro, in casi eccezionali, su proposta del Rettore dell'Università o Istituto superiore interessato, sentito il Rettore o il Direttore dell'istituto superiore cui il professore appartiene.

Il parere di cui al precedente comma è formulato dal Rettore o Direttore sentiti la Facoltà interessata e il Senato accademico.

PRESIDENTE. Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Giua, Cerutti, Grammatico, Lussu, Alberti e Barbareschi hanno presentato un emendamento aggiuntivo alla fine del secondo comma. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Alla fine del secondo comma aggiungere le parole: «, tranne il caso dell'insegnamento nei corsi di specializzazione post-universitari per i quali può essere consentito, su parere della facoltà interessata, un secondo incarico retribuito».

PRESIDENTE. Sul secondo comma sono stati presentati altri due emendamenti. Il primo, del senatore Ciasca, tende ad aggiungere in fine le parole: «o non retribuito»; il secondo, del senatore Donini, tende a sopprimere, in fine, la parola «retribuito».

Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo relativamente all'emendamento presentato dai senatori Giua ed altri.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto, ma forse è bene esaminare insieme le varie modifiche proposte, perchè sono connesse.

PRESIDENTE. Fino a questo momento si discute la materia contenuta nell'emendamento aggiuntivo dei senatori Giua ed altri. Che cosa accetta il Ministro?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei chiarire che questo secondo comma, oltre che essere emendato su richiesta dei senatori Giua ed altri, emendamento che io accetto, è emendato anche dal senatore Ciasca con l'aggiunta in fine delle parole: «o non retribuito» e dal senatore Donini con la soppressione della parola: «retribuito».

In altri termini, il senatore Donini chiede che al professore sia conferito solo un incarico, sia esso retribuito o non retribuito. Il senatore Ciasca chiede che si possa attribuire un solo incarico, retribuito o non retribuito.

Ora su questo punto, mentre sono d'accordo che si possa attribuire un solo incarico retribuito, fatta eccezione per quanto indicato nell'emendamento Giua ed altri, cioè che un secondo incarico retribuito possa essere conferito nelle scuole di specializzazione, ritengo che si debba lasciare la possibilità, in casi di necessità, di conferire un secondo incarico, non già retribuito, bensì a titolo gratuito, cioè proporre, in sostituzione dell'emendamento Ciasca, che si dica: «Un secondo incarico non retribuito può essere conferito in casi di necessità, per il quale il Ministro decide, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, prima sezione».

In altri termini il congegno è questo: un solo incarico retribuito, salvo l'eccezione proposta dal senatore Giua; per quanto riguarda gli incarichi non retribuiti, si ammette la possibilità, in via eccezionale, del conferimento di un secondo incarico, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Senatore Ciasca, è d'accordo?

CIASCA, *relatore*. Sono d'accordo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Donini, aderisce alla proposta dell'onorevole Ministro?

DONINI. Aderisco, e ritiro anch'io il mio emendamento.

PESENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESENTI. Desidero chiedere al signor Ministro un'interpretazione che non ha bisogno di essere messa nel testo della legge, cioè se il Ministero consideri come incarichi non retribuiti quegli incarichi che vengono dati con i cosiddetti corsi mutuati.

Si tratta di materie di insegnamento comuni a più facoltà, per esempio legge e scienze economiche, oppure legge e scienze politiche, per cui un professore risulta incaricato nella altra facoltà però in realtà fa un solo corso.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Quando è comune non si intende conferito l'incarico.

PESENTI. Siamo d'accordo. Era questo che volevo sapere.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Non vorrei che fosse molto limitata la possibilità che un professore possa tenere un corso non retribuito. Non vedo quale sia la ragione del vostro sospetto. Non si tratta certamente di accaparramento di stipendi. Io conosco un collega della mia facoltà che ha trovato opportuno tenere un corso di materia complementare, nella quale egli è competentissimo, a titolo di regalo ai suoi discepoli. È vero che un professore di ruolo può tenere qualsiasi corso nell'Università, però agli effetti legali, è utile che l'insegnamento sia a titolo di incarico, in modo da dare ai giovani, che lo seguono e sostengono il relativo esame, la possibilità di soddisfare all'obbligo di dare un certo numero di materie complementari. Non vedo perchè si debba mettere questa limitazione del caso di assoluta necessità, quando un insegnamento può sempre essere utile per gli studi.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non si dice di assoluta necessità, ma in casi di necessità.

CONDORELLI. Ma non si tratta di necessità, si tratta di opportunità. Il caso che ho citato è del professor Provinciali che ha voluto regalare ai nostri studenti un corso di diritto fallimentare e si è assunto l'onere di tenerlo gratuitamente. Qual'è la ragione per cui dobbiamo creare delle limitazioni e stabilire che ciò possa avvenire solo in caso di necessità? In fondo sono i giovani che scelgono un corso e danno l'esame in quella materia. Ammetto che il Ministro debba dare il suo benestare, ma che sia proprio previsto il caso di necessità...

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si potrebbe dire in casi eccezionali.

CONDORELLI. Ma, onorevole Ministro, è eccezionale trovare un professore che sia così ben disposto, cioè è eccezionale la prestazione, non il motivo.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Senatore Condorelli, lei sa che cosa ci può essere sotto questa moltiplicazione degli incarichi. Talvolta c'è una generosità della quale diamo atto, come ella ha voluto ricordare, qualche volta ci può essere un certo interesse per i libri di testo ed altro. Ora si voleva porre una forma che tendesse a rendere seria la vita universitaria e, pertanto, si è ritenuto opportuno porre delle limitazioni. Il caso di generosità che ella ha citato, indubbiamente, sussisterà in qualche Università e io non credo che vi possa essere Ministro o Consiglio superiore che possa rifiutare un'offerta generosa, ma poichè la norma deve servire come indirizzo anche per i casi, direi, di piccolo sfruttamento della situazione, penso che una formulazione nei termini nei quali l'avevo indicata o nei termini: « in casi eccezionali », possa costituire una remora di fronte a taluni abusi che si vogliono stroncare nella certezza che nessuna delle formule da me proposte possa impedire l'accoglimento di atti di generosità lodevoli, come quelli cui lei ha fatto cenno.

BARBARO. Si dica che è facoltà del Ministro.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Dire « in facoltà del Ministro » senza dare nessun altro criterio, significa soltanto porlo in imbarazzo.

Forse potremmo adottare l'espressione « in casi eccezionali », perchè l'eccezionalità dà una certa maggiore latitudine di espressione.

FORTUNATI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il testo del secondo comma dell'articolo 9 viene allora così modificato in base alle proposte del senatore Giua e del Governo:

« In nessun caso ad uno stesso professore può essere conferito più di un incarico retribuito, tranne il caso dell'insegnamento nei corsi di specializzazione post-universitari per i quali può essere consentito, su parere della facoltà interessata, un secondo incarico retribuito.

Un secondo incarico non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali per i quali il Ministro decide sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul terzo comma dell'articolo 9, il senatore Ciasca ha presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Al terzo comma, sostituire la frase: « sentito il Rettore o il Direttore dell'Istituto superiore cui il professore appartiene » *con l'altra*: « su conforme parere del Rettore o del Direttore dell'Istituto superiore cui il professore appartiene ».

In via subordinata, sostituire la frase con la seguente: « su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore ».

CIASCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA, *relatore*. Propongo di modificare ulteriormente il testo del mio emendamento come segue: « sentiti il Rettore o il Direttore dell'Istituto superiore cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore ».

CONDORELLI. Perchè il Rettore e non il Senato Accademico?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Rettore evidentemente sentirà il Senato accademico.

CONDORELLI. È sempre il Senato accademico quello che si pronuncia in materia di incarichi.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che si amplierebbe un po' la cerchia e la procedura diventerebbe troppo complicata.

CONDORELLI. Allo stato attuale della legislazione la Facoltà propone e il Senato accademico considera la proposta.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Qui si tratta dei casi di incarichi in altre Università: attualmente, credo — potrei domandare conferma —, vi è la regolare proposta della Facoltà che riceve l'incarico di insegnante in altra scuola, e vi è il normale consenso del Ministro. Con questa norma si vuol rendere, evidentemente, più difficile l'attribuzione d'incarichi a professori che siano già in altra Università. Pertanto, si richiede il parere del rettore dell'Università che perde, sia pure in parte, la collaborazione di questo professore, il parere del rettore dell'Università che riceve come incaricato il professore e in più il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Quindi credo che vi sia un aggravamento.

CONDORELLI. Io penso che sarebbe segno di deferenza sentire anche la Facoltà che perde in parte questo professore; se non il Senato accademico, perlomeno la Facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si potrebbe dire: « sentita la Facoltà, il Rettore o Direttore e la Sezione I del Consiglio superiore ».

CIASCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA, *relatore*. Quanto chiede il senatore Condorelli c'è già nel quarto comma dello stesso articolo, ove è detto: « Il parere di cui al precedente comma è formulato dal Rettore o Direttore, sentiti la Facoltà interessata e il Senato accademico ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ed allora, se c'è già, siamo d'accordo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Ministro, qui noi stiamo regolando la posizione dei professori di ruolo nei confronti di attività didattiche svolte in sede diversa dalla propria. Credo che il Ministro si debba anche preoccupare dell'attività didattica svolta da professori incaricati in più sedi.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. D'accordo. Si potrebbe parlare, nell'articolo, di « professori », senza dire « di ruolo ». Ed in particolare si potrebbero aggiungere nel terzo comma, dopo le parole: « dal Ministro », le altre: « ai professori ». In tal modo si renderebbe chiaro che la norma vale per tutti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione del terzo comma dell'articolo 9 nel testo che risulta con le modifiche concordate. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

L'esercizio di attività didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, può essere consentito dal Ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del Rettore dell'Università o Istituto superiore interessato, sentiti il Rettore o il Direttore dell'Istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 10.

Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.

Il congedo è accordato dal Ministro sentita la Facoltà cui il professore appartiene e non può essere rinnovato nell'anno successivo.

Durante il periodo di congedo di cui al precedente comma il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del Rettore dell'Università o del Direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Sono altresì disposti con decreto Ministeriale il congedo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

PRESIDENTE. Sul primo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Ciasca. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il congedo è disposto dal Ministro della pubblica istruzione per finalità di natura scientifica col consenso del professore incaricato, oppure è accordato, su domanda del professore interessato, dal Ministro, sentita nell'un caso e nell'altro la Facoltà cui il professore appartiene e non può essere rinnovato nell'anno successivo ».

PRESIDENTE. Il senatore Ciasca ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CIASCA, *relatore*. Vorrei proporre una semplificazione e un accorciamento di questo mio comma. Vorrei cioè inserire il concetto espresso da questo comma nel secondo comma del testo del Governo, dove è detto: « Il congedo è accordato dal Ministro, sentita la Facoltà cui il professore appartiene ». Io vorrei aggiungere le parole: « a sua domanda o col suo consenso ». Con queste parole rimane annullato tutto il comma da me proposto.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole relatore, cosa vuol dire: a sua domanda o col suo consenso?

CIASCA, *relatore*. Il primo caso si ha quando è il professore che chiede, il secondo quando è il Ministro che, per ragioni di ricerca scientifica, intende prendere l'iniziativa di dare un comando.

FORTUNATI. Senatore Ciasca, ci troviamo di fronte a professori universitari, e l'iniziativa non può che partire dall'interessato, anche se di fatto il Ministro può stimolare un professore a chiedere il congedo. Giuridicamente è sempre il professore che chiede il congedo, perchè non si può pensare che ci sia un congedo per iniziativa del Ministro. Il Ministro potrà stimolare singoli professori a chiedere il congedo per svolgere all'estero ricerche scientifiche. Il congedo, però, deve essere formalmente richiesto dall'interessato.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Penso si possa intendere che la domanda parte sempre dall'interessato ma che al Ministro è data la possibilità di invitare un professore ad intraprendere una determinata ricerca.

PRESIDENTE. Mi permetto di farle osservare che, poichè il testo dell'articolo 10 parla di « congedo », resta evidente che un congedo non può essere accordato se non su richiesta dell'interessato. Ritengo pertanto che il testo del Governo sia esatto.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma in via di fatto il Ministro potrà sempre incitare. Comunque siamo d'accordo sul testo governativo con questa intepretazione.

PRESIDENTE. Senatore Ciasca, mantiene il suo emendamento?

CIASCA, *relatore*. Lo ritiro.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Desidererei sapere dalla Commissione e dal Governo se abbiamo così rinunciato ad una istituzione della quale ci siamo tante volte avvalsi, con vantaggio anche della cultura italiana e della cultura in genere. Intendo riferirmi ai comandi all'estero, che si potevano concedere per un triennio.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. C'è il congedo per motivi di studio.

CONDORELLI. Per un solo anno. Lei sa che in altri tempi le Università italiane hanno esportato dei professori, sia pure provvisoriamente, per un triennio, nelle Università sudamericane, ad esempio, con lustro per la no-

stra cultura. Questo lo escludiamo completamente.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si vuole limitare il congedo ad un anno. Se il Senato crede, possiamo stabilire due anni.

CONDORELLI. Anche in Egitto abbiamo mandato dei professori. Vogliamo assolutamente precluderci questa possibilità? (*Interruzione del Ministro della pubblica istruzione*). Mi sembra che non dovremmo modificare una situazione che esiste da tanto tempo. (*Interruzione del senatore Donini*).

Io ho voluto soltanto porre la questione, perchè si tenesse presente che ci stiamo precludendo questa possibilità.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Quest'anno abbiamo anche le esigenze delle università italiane; per un altro anno si potrà provvedere congruamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 11.

Il comando di professori di ruolo da una ad altra Università o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore è vietato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 12.

Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Roffi. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori universitari e per quelli relativi al disposto degli articoli 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è competente la Corte di disciplina di cui allo articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, numero 1477 ».

PRESIDENTE. Il senatore Roffi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ROFFI. Ci sembra assai pericoloso che la norma contenga una prescrizione così precisa, e richiami una serie di norme la cui applicazione è per lo meno discutibile per i professori universitari ai fini della garanzia della loro indipendenza ed autonomia.

Pertanto abbiamo proposto questo emendamento che tende a sopprimere i richiami precisi, dichiarando semplicemente la competenza della Corte di disciplina, la quale naturalmente si atterrà alle leggi. Con ciò non si rende inefficace la disposizione. Si propone un richiamo specifico agli articoli 90 e 91 del testo uni-

co delle leggi sull'istruzione superiore in quanto quegli articoli non riguardano norme disciplinari, ma l'opportunità di sospendere determinati corsi o sospendere dal servizio assistenti e professori prima dell'inizio del provvedimento disciplinare. Questi sono provvedimenti talmente gravi che ci sembra debbano essere demandati alla Corte di disciplina.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Credo che nella formulazione di norme giuridiche bisogna tener presente non solo la situazione in atto ma anche il suo sviluppo possibile. Per esempio, la norma dell'articolo 91 è una norma che da un punto di vista formale si presenta assolutamente innocua, dando facoltà al rettore, per motivi di ordine, di sospendere i corsi. Ora noi sappiamo che la norma è stata applicata nel passato in un determinato modo; e sappiamo che si possono provocare nella vita del Paese situazioni particolari in cui la norma può diventare persecutoria.

A mio avviso, al fine di impedire, anche psicologicamente, che una determinata norma possa essere compresa in un senso piuttosto che in un altro, è bene demandare ogni competenza alla Corte di disciplina. La Corte di disciplina è nominata dalla sezione prima, se mal non ricordo, del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Si deve anche precisare che allo stato dei fatti il Ministro decide i provvedimenti disciplinari di sua competenza su parere conforme della Corte di disciplina. Anche da questo punto di vista, l'emanazione del provvedimento da parte del Ministro ha un aspetto di forma e non un aspetto di sostanza, non essendo modificabili le decisioni della Corte di disciplina.

Tanto vale allora dare prestigio maggiore alla vita universitaria e fare in modo che tutti i provvedimenti che concernono la disciplina dell'attività dei professori universitari spettino alla Corte di disciplina. Questo è il senso dell'emendamento, che corrisponde alle richieste di numerosi professori universitari, i quali vedono maggiormente garantiti da un'autonoma Corte di disciplina l'esplicazione della loro attività e l'adempimento dei loro doveri.

PRESIDENTE. Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. La Commissione è contraria appunto perchè si tratta dei fatti più gravi nei quali occorre intervenire d'urgenza; si sa invece che la Corte di disciplina funziona lentamente.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Io inviterei il Senato a non accogliere questa modifica. È una norma di carattere tecnico ed io non sono in grado di apprezzare la modifica in tutta la sua portata; mi pare però, in base ad accertamenti da me fatti fare, che non vi sia alcuna minaccia per quanto riguarda l'autonomia dei professori universitari, in quanto queste norme sono state congegnate tenendo conto del nuovo ambiente e delle ragioni di libertà e di autonomia dei professori universitari. Un richiamo più limitato, come quello proposto dal senatore Roffi, temo che possa spuntare alcune piccole armi tendenti a realizzare quella normalizzazione della vita universitaria che è nei voti di tutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 12, proposto dal senatore Roffi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 13.

Ai professori universitari si applicano le disposizioni concernenti le dimissioni dall'ufficio stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facoltà o scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La riammissione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte del senatore Fortunati un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, però, delle dimissioni può essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di accettare questo emendamento sostitutivo del senatore Fortunati.

CIASCA, *relatore*. Anche la Commissione accoglie questo emendamento nonostante si tratti di casi molto rari.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 13, proposto dal senatore Fortunati ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 14.

Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.

Ai professori di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di Facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.

Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori « appartenenti alla Facoltà », si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.

I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all'ufficio di Rettore o di Preside dal quale cessano, in ogni caso all'atto del collocamento a riposo.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Barbaro, Franza, Ragno ed altri, tendente a sostituire le parole: « il 70° anno » con le altre: « il 75° anno ». Il senatore Barbaro ha facoltà di svolgerlo.

BARBARO. Onorevole signor Presidente, *in claris non fit interpretatio*: è troppo chiaro l'emendamento, perchè sia necessario dire una sola parola di illustrazione. Mi pare doveroso, trattandosi di eminenti studiosi, di cultori della scienza, che i limiti di età siano considerati con una larghezza pari all'importanza sia della scienza, sia dell'insegnamento.

Porre dei limiti nell'arte, così come nella scienza, mi pare che sia una cosa particolarmente pericolosa e dannosa! Io sarei molto largo di vedute in questo argomento.

D'altro canto, senza rifarci alla storia, che dà esempi luminosi di vecchiaia quanto mai feconda dal punto di vista intellettuale, possiamo ricordare come proprio in quest'Aula

ci siano alcuni nostri illustri colleghi, che brillano oltre che per sapienza, per anzianità. Basta ricordare il Presidente onorevole De Nicola, il senatore Paratore, il senatore Sturzo, il senatore Jannaccone, il senatore Canonica, eccetera, i quali tutti dimostrano come anche oltre il limite di età, quale è quello considerato nell'emendamento, si possa essere tanto fervidi e fertili di ingegno da dettare addirittura legge anche nelle più difficili questioni, come proprio in questi giorni stiamo con sincera ammirazione constatando!...

Per queste considerazioni, che non richiedono ulteriore illustrazione, credo che il Senato possa senza alcuna preoccupazione spostare il limite di età da 70 a 75 anni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

CIASCA, *relatore*. La Commissione è contraria.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario perchè i professori già godono di uno stato particolare con il rinvio, fino al settantacinquesimo anno d'età, del collocamento a riposo; pertanto mi pare che non ci sia ragione di emendare la disposizione in esame, anche per ragioni di armonia con l'ordinamento generale dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Barbaro, Franza ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti i primi quattro commi dell'articolo 14. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sull'ultimo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Ciasca. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all'Ufficio di Rettore o di Preside, dal quale cessano all'atto del collocamento a riposo, se si tratta della carica di Preside; mentre per l'Ufficio di Rettore, il professore che lo ricopre, nell'atto che è collocato a riposo nei limiti di età, può continuare in tale ufficio fino alla scadenza del triennio per il quale era stato eletto ».

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Ciasca, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Ciasca propone un emendamento aggiuntivo dopo l'ultimo comma. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Dopo l'ultimo, aggiungere il comma seguente:

« Ai professori collocati fuori ruolo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

CIASCA, *relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Noi voteremo a favore dell'articolo, invitando, però, il Ministro ad esaminare la situazione dei professori fuori ruolo. Noi pensiamo, cioè, che la situazione dei

professori fuori ruolo, così come oggi è prevista, è in un certo senso non felice, perchè non è prevista, in definitiva, una seria utilizzazione scientifica di tali docenti. Quindi il problema, a nostro avviso, deve essere riesaminato.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo riesamineremo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 nel suo complesso nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 15.

I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di età.

Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.

PRESIDENTE. Su questo articolo da parte dei senatori Barbaro, Franza ed altri è stato presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « il 75° anno » con le altre: « l'80° anno ».

BARBARO. Rinunzio a questo emendamento, che era connesso con l'altro precedentemente respinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CARELLI, *Segretario*:

CAPO II.

Disposizioni concernenti la carriera e il trattamento economico dei professori

Art. 16.

I professori di ruolo conseguono, nel corso della carriera, cinque classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella *B*, vistata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

La quinta classe di stipendio è assegnata all'atto della nomina in ruolo, ai professori straordinari; la quarta è attribuita al conseguimento della nomina ad ordinario.

Le altre classi di stipendio previste dalla annessa tabella sono attribuite, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianità di servizio stabiliti dalla stessa tabella.

Ai professori spettano, in rapporto a ciascuna classe di stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del 3° comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fortunati, Donini, Giustarini, Pesenti, Roffi, Russo Salvatore. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Ai professori di ruolo spettano gli stipendi, le cui misure lorde iniziali, all'atto della nomina a professore straordinario, all'atto della nomina a professore ordinario dopo tre anni di straordinario e, rispettivamente, dopo cinque anni dall'attribuzione del coefficiente 500, dopo quattro anni dall'attribuzione del coefficiente 670, dopo quattro anni dall'attribuzione del coefficiente 900, sono indicati nell'annessa tabella *B*. In rapporto a ognuno dei coefficienti di stipendio precisati in detta tabella, ai professori di ruolo spettano altresì gli aumenti periodici biennali ai sensi dell'ar-

ticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Onorevoli colleghi, l'emendamento sostitutivo, che io ed altri colleghi abbiamo presentato, non ha un significato economico, ma un significato d'importanza. La sostanza economica è quella trascritta nel testo del progetto governativo. Noi pensiamo, però, che nel caso dei professori universitari debba essere mantenuta sempre, anche nella forma, la distinzione dell'articolo 3. I professori universitari si distinguono in professori ordinari e straordinari. Nell'ambito dei professori ordinari non si può parlare di progressione di carriera, si può parlare solo di anzianità ai fini della retribuzione. Poichè nell'articolo 3 è già detto che a tre anni dal superamento del concorso alla cattedra ha luogo un giudizio di approvazione del passaggio da professore straordinario a professore ordinario, da questo momento sussiste solo una progressione di retribuzione al crescere dell'anzianità.

Si tratta di una messa a punto, che come professori universitari e come parlamentari dobbiamo tener presente, poichè ritengo che quando si parla di professori ordinari di prima, seconda, terza, quarta classe si adopera un'espressione che non corrisponde ad alcun apprezzamento di sostanza, e si introduce, anche nei confronti del mondo esterno, una graduatoria che si presenta come una graduatoria di valori, mentre è solo una graduatoria di anzianità. Il senso dell'emendamento è, dunque, questo: dove si parla di classi si dica: coefficienti di retribuzione, e nei successivi articoli, dove si parla di carriera o di sviluppo di carriera, si parli di anzianità o di progressione di anzianità. L'emendamento sarà favorevolmente accolto nel mondo universitario ed eliminerà ogni equivoco di forma e di sostanza. Basta pensare, per capire la cosa, che un professore può essere preside di facoltà o rettore di università, pur essendo di esigua anzianità. D'altra parte, parlare di carriera con riferimento eventuale ad una valutazione scientifica, non avrebbe senso. Non dimentichiamo che la terminologia da emendare è figlia del cosiddetto ordinamento «gerarchico », con le conseguenti equiparazioni di gradi, che in un determinato momento della storia del nostro Paese si è imposto autoritariamente.

Mi auguro che il Ministro accolga il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

CIASCA, *relatore*. Il senatore Fortunati ha proposto il suo emendamento per ragioni morali. A nome della Commissione, accetto il principio che sia meglio parlare di anzianità invece che di carriera; però non accetterei l'altra parte dell'emendamento, perchè non si tratta di classi di professori, ma di classi di stipendio.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Accetto senz'altro lo spirito di questo emendamento e quindi propongo che nel capo II si sopprimano le parole: « la carriera e ». Il capo sarebbe così formulato: « Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori ».

Nell'articolo 16 si dovrebbe sopprimere alla prima riga, l'espressione « nel corso della carriera » sostituendola con le parole: « per anzianità ». Si dovrebbero, poi, sostituire, ovunque ricorrano nell'articolo stesso, le parole « classi di stipendio » con le altre « coefficienti di stipendio ».

Non ho ben capito perchè il senatore Fortunati vuol togliere il visto relativamente alla tabella.

FORTUNATI. In sede di approvazione della legge non viene approvata anche la tabella, senza bisogno del visto del Ministro?

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se non ha la firma dei due Ministri, la tabella, approvata dalle Camere, non può essere valida.

FORTUNATI. Quando una tabella è approvata dalle Camere, non occorre più nessun visto. La tabella fa parte integrante della legge.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Le tabelle vanno sempre firmate a parte. Oltre alla firma richiesta per le leggi, vi sono le firme per le tabelle. « Vistate » non è riferimento alla tabella in atto, presentata, ma a quella futura che dovrà essere firmata dai due Ministri competenti, così come la legge nella sua integrità deve essere firmata dai Ministri competenti. È una norma di contabilità che non ha nessun significato sostanziale.

FORTUNATI. Ritiro allora l'emendamento ed aderisco alla formulazione proposta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del nuovo testo dell'articolo 16, come proposto dall'onorevole Ministro.

CARELLI, *Segretario*:

CAPO II.

Disposizioni concernenti il trattamento economico dei professori.

Art. 16.

I professori di ruolo conseguono, per anzianità, cinque coefficienti di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella *B*, vistata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

Il quinto coefficiente di stipendio è assegnato all'atto della nomina in ruolo ai professori straordinari; il quarto è attribuito al conseguimento della nomina ad ordinario.

Gli altri coefficienti di stipendio previsti dalla annessa tabella sono attribuiti, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianità di servizio stabiliti dalla stessa tabella.

Ai professori spettano, in rapporto a ciascun coefficiente di stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Fortunati e Donini hanno proposto un articolo 16-*bis*. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 16-*bis*.

« Le disposizioni di cui al comma quarto della legge 19 maggio 1950, n. 535, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1958 anche ai professori universitari nominati in seguito all'applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 4 novembre 1949, n. 844 ».

PRESIDENTE. Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Io credo che l'emendamento sia abbastanza chiaro e non abbia bisogno di particolare esplicazione.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento è assorbito. Attualmente le disposizioni che prima avevano carattere eccezionale sono uguali a quelle che questa legge prevede in via generale. Quindi l'emendamento è superfluo, perchè le disposizioni sono già incluse nella legge. Evidentemente la proposta fu fatta in passato, ma oggi non ha più valore.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi permetta di contraddirla, onorevole Ministro. Non mi sembra che il nostro emendamento sia assorbito. Lei sa che esso riflette 19 casi di professori che sono entrati in ruolo, perchè nei loro confronti è stata ritenuta valida una data di concorso a cui non hanno potuto partecipare per ragioni politiche e razziali. Nei confronti di questi professori l'anzianità vale solo agli effetti giuridici, non economici, tanto è vero che questi oggi non sono stati posti in soprannumero nel gruppo degli « ottanta ». Fra gli « ottanta » sono stati collocati soltanto quelli che, essendo già in servizio, sono stati allontanati dal servizio per ragioni politiche o razziali. Qui si tratta — ripeto — di coloro che sono stati dichiarati vincitori di concorso cui non avevano potuto partecipare e nei cui confronti la dichiarazione non ha dato luogo a una ricostruzione integrale dell'anzianità.

Anche per questo, io ho fissato la data del 1° luglio 1958, per non accrescere, l'onere dell'esercizio in corso.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. I miei uffici mi assicurano che di questa norma non c'è bisogno e che quanto in essa è contenuto è già applicato. In ogni modo, se vogliamo accantonarla, io potrò fare migliori accertamenti.

PRESIDENTE. Speriamo però che il risultato di questi accertamenti giunga prima della votazione finale del disegno di legge.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. In caso contrario, lascerei passare la norma senza maggiori accertamenti.

FORTUNATI. Sarà necessario modificare però anche la tabella *B* dal punto di vista formale, perchè non possiamo più parlare di classe di stipendio, ma di coefficiente di stipendio.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. In sede di coordinamento, lo faremo senz'altro.

PRESIDENTE. L'esame dell'articolo 16-*bis* è allora accantonato.

I senatori Donini, Corsini, Giustarini, Roffi e Russo Salvatore hanno proposto un articolo 16-*ter*. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 16-*ter*.

A decorrere dal 1° luglio 1958, i coefficienti di cui alla tabella *B* sono così modificati:

il coefficiente 402 è elevato a coefficiente 500 con stipendio lordo iniziale di lire 1 milione e 500 mila;

il coefficiente 500 è elevato a coefficiente 670 con stipendio lordo iniziale di lire 2 milioni e 10 mila;

il coefficiente 670 è elevato a coefficiente 900 con stipendio lordo iniziale di lire 2 milioni e 700 mila;

il coefficiente 900 è elevato a coefficiente 970 con stipendio lordo iniziale di lire 2 milioni e 970 mila;

il coefficiente 970 è elevato a coefficiente 1040 con stipendio lordo iniziale di lire 3 milioni e 120 mila.

Il coefficiente di retribuzione 1040 è riservato a ottanta professori ordinari, dopo quattro anni di permanenza nel coefficiente 970, secondo l'ordine di anzianità. Per l'attribuzione del coefficiente 1040 l'anzianità è computata esclusivamente sulla base degli anni effettivi di insegnamento prestato come professore ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore della Repubblica e nelle Università straniere, dopo la nomina a professore ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore della Repubblica.

Per i professori, nei cui confronti si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1950, n. 355, articolo 3, sono computati gli anni di insegnamento che non sono stati prestati per motivi politici e razziali. Ai professori stessi, però, è attribuito il coefficiente di retribuzione 1040 in soprannumero.

PRESIDENTE. Il senatore Donini ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

DONINI. Credo non occorra spiegare questo emendamento se non con pochissimi cenni. Con questo disegno di legge si fissano alcune norme piuttosto rigorose nei confronti dei professori, per cui occorre che il Parlamento deliberi una contropartita, per elevare il prestigio conseguente alle funzioni di docente.

Riteniamo perciò opportuno che, a partire dal prossimo esercizio finanziario — in modo che non vi siano obiezioni riguardanti l'esercizio in corso — vengano aumentate di un intero coefficiente le retribuzioni dei professori. In sostanza, noi proponiamo l'aggiunta di un sesto coefficiente: il 1040, che valga soltanto per 80 professori in ordine di anzianità.

Si tratta di un atto di giustizia reso a coloro ai quali il Parlamento sta chiedendo, nell'esplicazione delle loro funzioni, un più alto grado di serietà professionale e accademica.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Vorrei aggiungere a quanto ha detto il collega Donini una sola osservazione. Ho voluto, non solo per curiosità, studiare attentamente l'ultimo ruolo d'anzianità pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione, che fissa la situazione al 1° febbraio 1957. Onorevoli colleghi, in rapporto a tutti i professori in ruolo allora esistenti, l'età media d'ingresso come professori straordinari è di 40 anni. Teniamo presente questo, che è un elemento decisivo. In media i professori che oggi sono in cattedra hanno vinto il concorso universitario ad una distanza che oscilla fra i 17 e i 19 anni dalla laurea. Credo che in pochi rami dell'attività del nostro Paese vi sia questo scarto temporale.

Ora, se noi pensiamo che il coefficiente iniziale di retribuzione è oggi, se non erro, 402, ed equivale, dal punto di vista economico, allo stipendio iniziale dell'aggiunto giudiziario, non possiamo non convenire che si tratti di una situazione che va modificata.

Onorevole Ministro, lo stipendio iniziale è di lire 1.216.000. Quindi il professore straordinario inizia con uno stipendio uguale a quello dell'aggiunto giudiziario. Risulta allora chiara la necessità di rivedere questa situazione.

Sappiamo benissimo che nel decreto del Presidente della Repubblica i professori universitari non sono considerati tra le carriere del personale direttivo, ma tra quelle del personale di concetto. Il coefficiente di retribuzione 970 è il massimo delle carriere del personale di concetto. L'apice delle carriere del personale direttivo ha il coefficiente 1070. Non si riesce a capire francamente come in un ordinamento razionale della società non si debba vedere la funzione del professore universitario alla stregua delle più eminenti funzioni direttive.

Per questi motivi, mi associo alla richiesta del collega Donini.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

CIASCA, *relatore*. La Commissione si rimette al Governo trattandosi di problema finanziario.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo richiamare qui alcune considerazioni d'ordine generale che già, insieme con il Ministro del tesoro, ebbi a prospettare alla Camera in occasione della discussione dell'analogo disegno di legge relativo ai professori della scuola secondaria.

Non tutto quello che si avrebbe il desiderio di fare si può in realtà fare, ed è una situazione economico-finanziaria generale quella che detta talune norme, in taluni momenti storici, senza che sia esclusa la possibilità di ulteriori miglioramenti in altro momento.

Dal punto di vista dei rapporti tra le qualifiche e le retribuzioni dei professori universitari nei confronti dei professori di altri ordini di scuola e dei funzionari dello Stato in generale, non pare che si possa mutare una situazione di particolare appiattimento per i professori universitari ai quali, peraltro, è

anche riconosciuta una indennità di ricerca scientifica oltre che, per molti di essi, una libera esplicazione dell'attività professionale.

Ho interpellato il Ministro del tesoro ieri, come mi ero impegnato a fare; egli mi ha detto che, mentre esiste la possibilità di miglioramento per altri aspetti di questa legge che più toccano la struttura delle Università, su questo punto ritiene inammissibile l'emendamento, perchè privo di copertura.

Quanto al rilievo che si tratta di norma da valere per l'esercizio futuro 1958-59, faccio rilevare che il relativo bilancio di previsione è stato già presentato alle Camere e non potrebbe, pertanto, essere modificato dal Senato prima ancora che esso sia approvato dai due rami del Parlamento. Una disposizione che tenda a mutare la destinazione di alcuni capitoli o l'entità del disavanzo, non potrebbe essere fatta in questo momento con riferimento a questo problema specifico, quando ancora il complesso del bilancio è sottoposto all'esame del Parlamento che dovrà occuparsene al momento opportuno.

Per queste considerazioni di merito e di forma pregherei gli onorevoli senatori di non insistere sul loro emendamento, assicurando che invece su temi che stanno ad essi parimenti a cuore il Ministro del tesoro ritiene di poter usare una maggiore larghezza.

PRESIDENTE. Senatore Donini, lei mantiene il suo emendamento?

DONINI. Insisto: e vorrei aggiungere che a nostro avviso la copertura si potrebbe avere sin dal prossimo bilancio se si togliessero alcune decine di miliardi destinati alla costruzione delle rampe per missili atomici in Italia. Così facendo, anche i professori universitari otterrebbero subito delle condizioni di vita migliori.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Prego di prendere atto della mia astensione dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16-*ter* proposto dai senatori Donini ed altri, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di 18 membri dell'Assemblea unica delle Comunità europee:

Votanti	201
Maggioranza	101
Voti dispersi	6
Schede bianche	76
Schede nulle	1

Hanno ottenuto voti i senatori:

Santero	116
Granzotto Basso	115
Turani	115
Amadeo	114
Carboni	113
Guglielmone	113
Braitenberg	112
Tomè	112
Guariglia	111
Cerulli Irelli	110
De Bosio	110
Tartufoli	110
Braccesi	109
Battista	108
Boggiano Pico	108
Galletto	108
Battaglia	106
Marina	104

Risultano eletti i diciotto senatori suddetti.

Sull'ordine dei lavori.

DONINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. A nome del Gruppo comunista propongo di continuare la discussione dei disegni di legge sugli insegnanti nella seduta pomeridiana, dopo la discussione del disegno di legge di riforma del Senato o, al massimo, nella seduta antimeridiana di domani.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Chiedo che sia discusso con procedura urgentissima il mio disegno di legge n. 2317 riguardante la libera docenza.

CARBONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI. Onorevole Presidente, la domanda presentata di discutere rapidamente un progetto di legge che non si trova ancora all'ordine del giorno, pone a me un problema molto grave e delicato. All'ordine del giorno vi sono già da tempo dei progetti di legge che hanno particolarissima importanza. Se quindi il Senato decidesse di accogliere, nella sua sovranità, la proposta presentata dall'onorevole Condorelli, dichiaro che anch'io chiederò una inversione dell'ordine del giorno, e cioè che il disegno di legge presentato dagli onorevoli Segni e Pintus ed approvato dalla Camera dei deputati sia posto in discussione al più presto possibile; altrimenti noi corriamo il rischio che provvedimenti già all'ordine del giorno vengano continuamente scalzati e non vengano mai in discussione, sol perchè si presentano in discussione progetti di legge non ancora iscritti all'ordine del giorno.

Perciò facendo questa riserva io attendo che il Senato decida in merito alla proposta del senatore Condorelli.

CIASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIASCA. Vorrei segnalare al Presidente e ai colleghi l'urgente necessità di continuare a discutere senz'altro, appena possibile, anche in giornata, i provvedimenti relativi ai professori universitari, agli assistenti, al personale non insegnante e ai professori di osservatori astronomici, di cui abbiamo discusso finora, e non affrontare nessun'altra discussione prima che sia finita questa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, una decisione sull'ordine dei lavori potrà essere presa soltanto al termine della seduta pomeridiana.

CONDORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Signor Presidente, la mia proposta non è intesa ad interrompere la discussione di questi disegni di legge, ma soltanto a far seguire come conseguenza logica la discussione del disegno di legge che prima ho richiamato. Dal momento che ci occupiamo di tutto il personale universitario, perchè non possiamo occuparci anche dei liberi docenti? È una cosa evidente, mi sembra.

Il collega Ciasca si è opposto; allora non resterebbe che mettere in votazione la mia proposta, in modo che ognuno possa assumere la propria responsabilità.

PRESIDENTE. Senatore Condorelli, io sarei disposto a continuare il lavoro anche adesso. Ma la questione è un'altra. Gli è che non siamo in condizioni di poter stabilire quando sarebbe possibile, anche con l'urgenza, discutere il disegno di legge da lei richiamato. Se lei d'altra parte vuole insistere nel sottoporre al Senato la sua richiesta di procedura urgentissima, io sono pronto a metterla ai voti. Ma le dico che la cosa potrebbe anche rimanere platonica.

ROFFI. Io ricordo che c'era l'impegno in Commissione di discutere quel disegno di legge anche senza la relazione scritta.

PRESIDENTE. Ma è il Senato che deve votare sull'urgenza.

CIASCA. Faccio presente che domani mattina la 6ª Commissione è impegnata per di-

scutere alcuni disegni di legge di estrema importanza sui quali concordano tutti i colleghi. Alludo in modo particolare al disegno di legge, rinviato al Senato dalla Camera dei deputati, concernente i maestri elementari ed i professori di scuole secondarie ed artistiche.

Tutti i colleghi sono d'accordo che si tratta di provvedimenti che devono essere discussi urgentissimamente. Lo stesso dicasi per altri provvedimenti. (*Interruzioni*). Non bastano cinque minuti, perchè ci sono provvedimenti urgentissimi. Domani mattina alle ore 9 siamo convocati in Commissione. (*Interruzione del senatore Fortunati*). Onorevole Fortunati, noi siamo gli stessi, non possiamo avere il dono dell'ubiquità. O siamo in Commissione o siamo qui in Aula: *tertium non datur*.

ROFFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROFFI. Onorevoli colleghi, per i disegni di legge da discutere in Commissione si tratta solo della fatica di alzare la mano, perchè almeno da parte nostra non sarà chiesto lo spostamento neppure di una virgola.

Quindi per quei provvedimenti, due o tre, che ci vengono dalla Camera già approvati e per cui siamo già tutti d'accordo, perderemo solo un quarto d'ora o venti minuti. Pertanto alle ore 9,30, dopo esserci riuniti alle ore 9 in Commissione, possiamo venire in Aula per continuare la discussione di questi disegni di legge. Nulla vieta che, secondo un impegno di carattere morale preso in Commissione, si discutano poi le leggi Ciasca e Condorelli unitamente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordino che siamo appena ad un terzo del primo disegno di legge.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei fare qualche proposta più concreta, perchè mi pare che l'urgenza massima riguardi queste leggi in discussione. Non che io disconosca le ragioni del senatore Condorelli, ma mi pare evidente che, quale che sia stato l'orientamento della Commissione, il provvedimento da lui richiamato riveste carattere di minore urgenza.

Quindi propongo che per il momento si continui la discussione di questi disegni di legge per affrontare poi quelli per gli insegnanti delle scuole secondarie e medie. La mia preoccupazione è che non riusciamo a far in tempo per questi provvedimenti e, quindi, vorrei pregare la Presidenza di trovare un accorgimento, o di proseguire ancora la discussione per qualche tempo, oppure di prefissare una seduta alle ore 19, per esempio.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Ministro, chi può dire che alle ore 19 avremo esaurito l'altra discussione?

DONINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONINI. Per venire incontro alla proposta fatta dall'onorevole Ministro, noi suggeriamo che a partire da questo momento gli emendamenti si diano per discussi. Da parte nostra rinunceremo a svolgerli, per accelerare il corso dei lavori, salve brevissime dichiarazioni di voto in caso di contrasto fra le parti.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per i disegni di legge relativi al personale degli osservatori astronomici ed al personale non statale io propongo il rinvio in Commissione perchè non vi sono divergenze. Una volta fissati per gli altri due disegni di legge i criteri generali, non vi saranno difficoltà

ad approvare quelli che ho indicato. Domani in Commissione potremo discutere, oltre che il disegno di legge per i professori delle scuole secondarie, anche gli altri due.

PRESIDENTE. Questa proposta sarà presa in considerazione al momento opportuno.

Oggi seduta pubblica alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti